




BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2013

(ai sensi dell'articolo 123-bis TUF)




Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2014



GRUPPO BANCA CARIGE

www.gruppocarige.it



Sommario

GLOSSARIO	1
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	3
A) SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATO	3
B) VALORI E MISSION	3
C) RESPONSABILITÀ SOCIALE	4
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF) ALLA DATA DEL 31/12/2013.....	4
A) STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. A), TUF)	4
B) RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. B), TUF)	5
C) PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. C), TUF)	5
D) TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. D), TUF).....	5
E) PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. E), TUF)	5
F) RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. F), TUF)	6
G) ACCORDI TRA AZIONISTI (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. G), TUF)	6
H) CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. H), TUF) E DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI OPA (EX ARTT. 104, COMMA 1-TER, E 104-BIS, COMMA 1, TUF)	8
I) DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. M), TUF)	9
L) ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX. ARTT. 2497 E SS. COD. CIV.)	11
3. ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF).....	13
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	13
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), TUF).....	13
4.2. COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)	16
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)	20
4.4. ORGANI DELEGATI	32
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI	36
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	37
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	38
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	38





6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)	41
7. COMITATO PER LE NOMINE	42
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	44
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE	44
10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI	45
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	51
11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	59
11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT	60
11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001	61
11.4. SOCIETA' DI REVISIONE	64
11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI	65
11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	68
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	69
13. NOMINA DEI SINDACI (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)	74
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	76
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	80
16. ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF)	81
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)	85
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	85
TABELLE	86
TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31/12/2013	87
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI	89
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE	92
ALLEGATI	93





Glossario

Codice / Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. Civ.: il Codice Civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Disposizioni / Disposizioni di Vigilanza del 4/3/2008: le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d'Italia in data 4/3/2008, come aggiornate con provvedimento del 30/3/2011 su Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

Emittente: l'emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale 2013 a cui si riferisce la Relazione.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati: le normativa in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27/12/2006, Titolo V, Capitolo 5.

Nota della Banca d'Italia dell'11/1/2012: la nota emanata dalla Banca d'Italia in data 11/1/2012 avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche".

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Intermediari Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16190 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di intermediari.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

a) Sistema di governo societario adottato

La Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("Banca", "Carige", "Banca Carige", "Società" o "Emittente") adotta un sistema di amministrazione e di controllo "tradizionale" ai sensi degli artt. 2380-bis e seguenti del Cod. Civ.

Sono Organi della Società, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Comitato Esecutivo;
- 5) il Collegio Sindacale;
- 6) l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, nominati in conformità all'art. 27 dello Statuto.

Per quanto concerne la composizione, il funzionamento e le caratteristiche dei suddetti Organi sociali, nonché dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto meglio dettagliato in seguito nel testo della presente Relazione.

b) Valori e Mission

La Banca Carige:

- promuove la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli obiettivi dell'impresa, anche con riferimento al rispetto della legalità, ponendo attenzione ai bisogni ed alle legittime aspettative degli interlocutori interni, ed esterni, al fine di migliorare il clima di appartenenza ed il grado di soddisfazione;
- persegue, con correttezza e trasparenza, obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione per accrescere i livelli di redditività e competitività dell'impresa e per conseguire, attraverso un costante aggiornamento, gli standard correnti di innovazione;
- persegue gli obiettivi aziendali riconoscendo centralità ai bisogni dei clienti esterni ed interni, nonché alle aspettative degli azionisti;
- si adopera affinché tutte le azioni, le operazioni, le transazioni ed in generale i comportamenti tenuti dagli organi sociali, dal personale e dai collaboratori in merito alle

attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità siano improntati alla massima onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza.

Il nuovo Piano Industriale del Gruppo Carige approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/3/2014 definisce le linee strategiche nell'orizzonte temporale 2014-2018 consistenti, tra l'altro, nel riconfermare la storica vocazione di banca commerciale del territorio focalizzata nel Nord Italia al servizio di famiglie e piccoli-medi imprenditori.

c) Responsabilità sociale

La Carige considera la propria reputazione e credibilità una risorsa essenziale da mantenere e sviluppare nei confronti degli stakeholders, cioè di coloro che contribuiscono o che hanno, comunque, un interesse al conseguimento della Missione aziendale, nonché dei singoli, gruppi, organizzazioni ed istituzioni i cui interessi possono essere influenzati, in misura maggiore o minore, dall'operato della Banca, quali gli azionisti, i clienti, i fornitori, i collaboratori, le organizzazioni politiche e sindacali, le pubbliche amministrazioni e, in generale, l'ambiente socio-economico.

La Carige cura il rispetto delle norme vigenti e dei principi etici condivisi dalla collettività anche al fine di consolidare il vicendevole rapporto di fiducia con i suoi stakeholders. Pertanto, nell'ambito delle responsabilità di ciascuno, l'attività di coloro che agiscono per la Banca deve contribuire al perseguimento della Missione aziendale nel rispetto non solo delle leggi vigenti, ma anche delle istruzioni emanate dagli Organi di Vigilanza e controllo, nonché della normativa interna.

2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31/12/2013

a) Struttura del capitale sociale (art. 123-bis, comma 1, lett. a), TUF)

Alla data del 31/12/2013 il capitale sociale della Banca Carige, iscritto presso l'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Genova, era pari ad Euro 2.177.218.841, sottoscritto ed interamente versato, diviso in n. 2.177.218.841 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 2.174.664.623 azioni ordinarie e n. 2.554.218 azioni di risparmio convertibili, come da tabella 1, riportata in appendice.



Alla stessa data non sono emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

Alla data del 31/12/2013 residuavano in circolazione n. 3.952.161 obbligazioni costituenti il prestito "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" del valore nominale di Euro 2,50 cadauna, pari a complessivi Euro 9.880.402,50, la cui facoltà di conversione in azioni ordinarie di nuova emissione è cessata il 31/10/2013. Le obbligazioni sono state rimborsate in data 10/3/2014.

Non sono previsti, con riferimento alla data del 31/12/2013, piani di incentivazione a base azionaria per i membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale che comportino aumenti del capitale sociale. Per ulteriori meccanismi di incentivazione si rinvia a quanto indicato nel successivo Paragrafo 9.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (art. 123-bis, comma 1, lett. b), TUF)

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità dei titoli.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (art. 123-bis, comma 1, lett. c), TUF)

I principali azionisti che al 31/12/2013 detenevano una partecipazione superiore al 2% del capitale ordinario, rilevante ai sensi dell'art. 120 del TUF, sono indicati nella tabella 1, riportata in appendice.

Nessun azionista detiene il controllo della Banca, ai sensi della normativa applicabile.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (art. 123-bis, comma 1, lett. d), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (art. 123-bis, comma 1, lett. e), TUF)

Nel corso del 2013 non hanno avuto luogo piani di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (art. 123-bis, comma 1, lett. f), TUF)

Non sussistono restrizioni al diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie di detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie dei rimanenti partecipanti che siano ammessi al voto al momento della votazione.

g) Accordi tra azionisti (art. 123-bis, comma 1, lett. g), TUF)

Attualmente nessun azionista detiene il controllo della Banca ai sensi dell'art. 93 del TUF e non risultano accordi incidenti sull'assetto di controllo dell'Emittente.

Si segnala, per completezza, che in data 26/3/2012 è stato sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto n. 130.508.389 azioni ordinarie della Società, pari a circa il 6% del capitale sociale ordinario, che sostituisce integralmente, con il benestare di tutti i precedenti paciscenti, il patto stipulato in data 21/10/2008 e tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio.

Il patto ha la durata di tre anni, decorsi i quali, salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata a/r al domicilio eletto dai partecipanti con tre mesi di preavviso, il patto si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori tre anni, ma non potrà più essere rinnovato tacitamente decorso il secondo triennio.

La tabella che segue indica tutti i soggetti aderenti al patto, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate (come da avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 26/6/2013, a seguito di addendum sottoscritto in data 25/6/2013).

Azionista	n. Azioni	% sul capitale sociale	% sul totale delle azioni sindacate
Coop Liguria s.c.c.	3.500.540	0,16%	2,68%
Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a.	29.176.131	1,34%	22,36%
Gefip Holding s.a.	19.000.000	0,87%	14,56%
Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti s.p.a.	9.820.000	0,45%	7,52%

Coopsette s.c.p.a.	5.444.621	0,25%	4,17%
Dott. Alberto Berneschi	4.000.000	0,18%	3,06%
Sig. Cesare Ponti	3.000.000	0,14%	2,30%
Genuensis Immobiliare s.p.a.	668.619	0,03%	0,51%
Genuensis di Revisione s.p.a.	60.782	0,003%	0,05%
Immobiliare Ardo s.s.	729.403	0,03%	0,56%
G.F. Group s.p.a.	4.317.604	0,20%	3,31%
Fondazione C.R. Savona	26.132.097	1,20%	20,02%
Fondazione C.R. Carrara	14.630.000	0,67%	11,21%
Fondazione B.M. Lucca	4.528.592	0,21%	3,47%
Sig.ra Tiziana Di Gregorio	5.500.000	0,25%	4,21%
Totale partecipanti	130.508.389	6%	100%

I partecipanti, per tutta la durata del patto, si sono impegnati a:

- i) presentare congiuntamente una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, previsto entro il 30/4/2012, precisando che i candidati, che non devono essere meno di tre, in sede di prima applicazione del patto saranno designati come segue: un nominativo verrà indicato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, uno da Gefip Holding, uno alternativamente dalle Fondazioni, i restanti di comune accordo tra i Partecipanti, fermo restando, in ogni caso, che, per ritenere definitivamente formata la lista, dovrà sussistere l'accordo di tutti i partecipanti in merito ai nominativi designati. In sede di successiva applicazione, oltre alle designazioni di cui sopra, si potrà procedere ad una rotazione triennale per garantire la rappresentanza degli altri partecipanti;
- ii) presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca, previsto entro il 30/4/2014, precisando che saranno indicati, nella lista relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, un candidato alla carica di Sindaco effettivo ed un candidato alla carica di Sindaco supplente su cui dovrà esserci il comune accordo dei partecipanti; in sede di prima applicazione del patto il nominativo indicato come Sindaco effettivo dovrà essere designato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, fermo restando il comune accordo dei partecipanti e la possibile rotazione in sede di successiva applicazione del patto;
- iii) votare, con riferimento alle azioni vincolate al patto, a favore delle liste di candidati presentate congiuntamente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca.

I partecipanti hanno inoltre reciproco diritto di prelazione per l'intero quantitativo delle azioni offerte in prelazione, nell'ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti al patto intendesse alienare le proprie partecipazioni, esclusi i trasferimenti a favore di società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Le azioni possono essere costituite in pegno a condizione che il diritto di voto permanga in capo al datore di pegno.

h) Clausole di change of control (art. 123-bis, comma 1, lett. h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)

Né la Carige né le sue Controllate hanno stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente.

Lo Statuto della Carige recepisce la facoltà di cui all'art. 104, comma 1-ter, del TUF in merito alla neutralizzazione della cosiddetta "passivity rule" prevista dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.

Infatti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 12 dello Statuto:

- in deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del TUF, nel caso in cui i titoli della Banca siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e la chiusura o decadenza dell'offerta;
- in deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del TUF, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo sopra indicato, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Lo Statuto della Banca non prevede invece l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF, in merito alla sospensione dell'efficacia di eventuali limitazioni al trasferimento di titoli o di eventuali limitazioni al diritto di voto, nonché alla sospensione dell'efficacia di eventuali diritti speciali in materia di nomina o revoca degli Amministratori.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (art. 123-bis, comma 1, lett. m), TUF)

In data 29/4/2013 l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ., la facoltà di esercitare entro il 31/3/2014 la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in una o più volte anche in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 800.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguentemente è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, nonché ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale. Il Consiglio di Amministrazione preciserà inoltre nelle proprie delibere che qualora l'unico aumento deliberato o i singoli parziali aumenti deliberati non siano integralmente sottoscritti, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Con delibera del 29/4/2013 l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, nel rispetto della vigente normativa, per la durata di 18 mesi a partire dalla data della deliberazione assembleare e con facoltà di conferire i necessari poteri esecutivi a Dirigenti ed a Quadri Direttivi della Banca ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, le seguenti operazioni:

- 1) acquisto sui mercati regolamentati, con le modalità previste dall'art. 144 bis, comma 1°, punti b) e c) del Regolamento Emittenti Consob, fino ad un controvalore massimo pari alla disponibilità della Riserva per acquisto azioni proprie, secondo un utilizzo rotativo e continuo, con un limite di Euro 77 milioni, e ad un quantitativo massimo globalmente detenibile pari a n. 87.088.743 azioni Banca Carige S.p.A. (di cui fino a n. 86.986.575 azioni ordinarie e fino a n. 102.168 azioni di risparmio convertibili) corrispondenti rispettivamente alla venticinquesima parte del capitale ordinario (costituito alla data dell'11/3/2013 da n. 2.174.664.395 azioni ordinarie) e di risparmio (costituito alla medesima data da n. 2.554.218 azioni di risparmio convertibili), sottoscritto ed interamente versato ad un corrispettivo unitario compreso nell'intervallo di seguito specificato:
 - a) livello minimo di prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali, rilevati sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana, degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno di effettuazione dell'operazione, diminuita del 25%;
 - b) livello massimo di prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali, rilevati sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana, degli ultimi 10 giorni di borsa aperta

antecedenti il giorno di effettuazione dell'operazione, aumentata del 25%;

- 2) vendita, in tutte le forme e le modalità consentite dalla vigente normativa di riferimento, di tutte o parte delle azioni proprie detenute dalla Banca (ordinarie e/o di risparmio) ad un prezzo unitario non inferiore alla media dei prezzi ufficiali, rilevati sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana, degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno di effettuazione dell'operazione diminuita del 25%, con l'intesa che il corrispettivo di tali cessioni venga ad essere ricomputato nella "Riserva per acquisto azioni proprie: quota disponibile", in modo che la stessa possa avere un utilizzo rotativo e continuo, con adeguamento contabile mensile,

il tutto con l'obiettivo di consentire:

- una più efficace gestione di dimensione, composizione e costo del capitale della Banca, mantenendone comunque inalterata la complessiva solidità patrimoniale;
- la dotazione di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa, che permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di acquisto e/o scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Banca;
- la regolarizzazione dell'andamento delle negoziazioni in relazione a situazioni contingenti di mercato, facilitando gli scambi in momenti di scarsa liquidità e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;
- la disposizione delle azioni proprie da destinare al servizio di eventuali strumenti finanziari derivati che dovessero essere emessi dalla Banca e che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti;
- la copertura dal rischio di mercato derivante dall'assegnazione, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, di strumenti finanziari il cui controvalore sia collegato all'andamento delle quotazioni delle azioni ordinarie;

fermo restando il Programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/7/2012 sulla base della precedente autorizzazione assembleare.


Alla data del 31/12/2013 la Banca deteneva in portafoglio complessive n. 30.000.000 azioni proprie (acquistate nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/7/2012, ad un prezzo medio unitario pari a Euro 0,7090, nel periodo compreso tra il 3/8/2012 ed il 17/7/2013) oltre a n. 44 vecchie azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 10.000, equivalenti a 228 azioni ordinarie attuali. La presenza di tali ultime azioni deriva dalla conversione del capitale sociale in Euro, deliberata dall'Assemblea straordinaria del 6/12/2001 e dalla conseguente operazione di frazionamento

del capitale: a tutt'oggi non sono infatti state presentate per la conversione n. 6 azioni ordinarie non dematerializzate e non è stato pertanto possibile procedere agli adempimenti previsti dalla citata delibera, attuabili su una soglia minima di n. 50 azioni.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex. artt. 2497 e ss. Cod. Civ.)

La Carige non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Cod. Civ., né è controllata da altre società, bensì esercita - nella sua posizione di Capogruppo - attività di direzione e coordinamento nei confronti delle proprie Controllate, ai sensi delle norme di cui al TUB e relative Istruzioni di Vigilanza, nonché delle norme di cui al Libro V, Capo IX, del Cod. Civ.

Al 31/12/2013 il Gruppo era costituito dalla Carige, in qualità di Capogruppo, nonché dalle società bancarie, assicurative, finanziarie e strumentali elencate di seguito.



Al riguardo si ricorda che il Consiglio, nella seduta del 19/3/2013, ha provveduto a confermare l'individuazione - sulla base di molteplici criteri, non solo dimensionali - delle Controllate aventi rilevanza strategica, nelle seguenti Società del Gruppo:

- Banca Carige Italia S.p.A.

- Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
- Banca del Monte di Lucca S.p.A.
- Banca Cesare Ponti S.p.A.
- Carige Vita Nuova S.p.A.
- Carige Assicurazioni S.p.A.
- Carige Asset Management SGR S.p.A.
- Creditis Servizi Finanziari S.p.A.
- Centro Fiduciario C.F. S.p.A.

Si segnala che in data 30/12/2013 si è perfezionata la cessione ad Arca SGR S.p.A. della totalità del capitale sociale di Carige Asset Management SGR S.p.A. Con Arca SGR S.p.A. è stato altresì siglato un accordo strategico nel settore del risparmio gestito volto a implementare una relazione commerciale preferenziale di lungo periodo.

Il Gruppo bancario Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi bancari, è composto, ai sensi dell'art. 60 del TUB, dalla Capogruppo Banca Carige e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.

Le Compagnie assicurative Carige Vita Nuova e Carige Assicurazioni e le società assicurative e strumentali dalle stesse controllate costituiscono il Gruppo assicurativo Banca Carige iscritto all'inerente Albo speciale costituito presso l'Ivass.

La Carige, in qualità di Capogruppo del Conglomerato finanziario - assicurativo, esercita la propria attività di direzione e coordinamento anche sulle Società facenti parte del Gruppo Assicurativo, per il tramite della Capogruppo assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A., controllata interamente dalla Banca.

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. i), TUF (*"gli accordi tra la società e gli amministratori ... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto"*) sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. l), TUF (*"le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva"*) sono fornite nel paragrafo



dedicato al Consiglio di Amministrazione (Paragrafo 4.1), al quale si rinvia.

3. ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

L'adesione integrale al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., è stata deliberata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione della Carige nel febbraio 2001; da allora la governance della Banca è stata costantemente adeguata ai criteri espressi dal Codice, da ultimo approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel dicembre del 2011.

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate è accessibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nonché su quello della Carige www.gruppocarige.it, nella sezione "Governance – Documenti societari – Codice di Autodisciplina", dove sono altresì messe a disposizione le Relazioni annuali sul governo societario.

Si precisa che né la Carige né le sue Controllate aventi rilevanza strategica (come meglio identificate al precedente Paragrafo 2, lett. I) sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzino la struttura di corporate governance della Capogruppo medesima.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera I), TUF)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di undici ad un massimo di diciotto membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - venga indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che può contenere nominativi fino al numero massimo di

Consiglieri previsto statutariamente, ordinata progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, presso la sede sociale nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti (ossia, attualmente, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea), come altresì indicato nell'avviso di convocazione. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito (ossia, attualmente, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea). La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista deve essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per la carica di Consigliere, l'elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto (con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti in Statuto, si rinvia al Paragrafo 4.6; in merito ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, si fa presente che trova applicazione anche la normativa di settore di cui all'art. 26 del TUB ed alle inerenti norme regolamentari di attuazione).

All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risultano eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato Amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) in caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- e) se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente, ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al medesimo

comma, si procederà ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso è sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri indipendenti da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti;

- f) sono eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, sono eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno, che deve essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi di quanto precede.

Per la revoca dei Consiglieri si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili. In particolare valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori.


Tuttavia, se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, da nominarsi col sistema del voto di lista quale previsto dall'art. 18 dello Statuto.

Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La Consob, con delibera n. 18452 del 30/1/2013 ha determinato all'1% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo per la Carige, ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti Consob, fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

Successivamente, con delibera n. 18775 del 29/1/2014 ha confermato la predetta quota per l'esercizio 2014.

Si fa presente che, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza del 4/3/2008 ed alla successiva Nota di chiarimenti del 19/2/2009, l'art. 18 dello Statuto prevede esplicitamente la nozione di indipendenza rilevante per i Consiglieri di Amministrazione della Banca, declinando gli inerenti requisiti, mutuati sia dalle previsioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, sia dal Codice di



Autodisciplina, il tutto ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF: si rinvia in proposito a quanto illustrato nel successivo Paragrafo 4.6.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea del 30/9/2013 sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, come inserito dalla Legge n. 120/2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate (equilibrio tra i generi).

Per la modifica dello Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione della Carige non ha adottato un piano per la successione degli Amministratori esecutivi, nelle more dell'adozione del nuovo modello organizzativo conseguente alla nomina dell'Amministratore Delegato.

4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 30/9/2013 mediante l'utilizzo del voto di lista, introdotto dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 6/12/2001 in ottemperanza a quanto già disposto dall'art. 7.1 del Codice di Autodisciplina del 1999; la medesima Assemblea ha determinato in 15 il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri sono stati nominati per la durata di tre esercizi, quindi con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2015, e sono rieleggibili.

Nella seduta del 29/10/2013 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare quale nuovo Amministratore, con durata della carica sino alla successiva Assemblea, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Cod. Civ., il Rag. Piero Luigi Montani (nominato Amministratore Delegato a far data dal 5/11/2013), in sostituzione del dimissionario Dott. Luigi Gastaldi.

Tutti i Consiglieri possiedono i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al Regolamento D.M. 161/1998, nonché, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUF, i requisiti di onorabilità di cui al Regolamento D.M. 162/2000.

Ai sensi dell'art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob, si fa presente che copia dei *curricula* attestanti le caratteristiche personali e professionali degli Amministratori alla data di presentazione delle liste sono disponibili sul sito internet www.gruppocarige.it, sezione Governance - Consiglio di Amministrazione. Il *curriculum* del Rag. Piero Luigi Montani è parimenti disponibile sul sito internet, nella medesima sezione.

La composizione e la struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati al 31/12/2013 sono riepilogate nella tabella 2, riportata in appendice.

Si precisa che non sono intervenute modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione dopo la chiusura dell'Esercizio.

Per quanto concerne le liste di provenienza degli Amministratori attualmente in carica, si fa presente quanto segue:

- 1) dalla lista presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, titolare al momento della presentazione di n. 862.541.860 azioni ordinarie, pari in allora al 39,66% del capitale sociale ordinario, votata dalla maggioranza assembleare (pari al 50,5151% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia il Presidente Dott. Cesare Castelbarco Albani, il Vice Presidente Dott. Alessandro Repetto, nonché i seguenti Consiglieri: Dott. Luigi Gastaldi (che, come detto, ha rassegnato le dimissioni in data 29/10/2013 ed è stato sostituito dal Rag. Piero Luigi Montani, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in pari data e nominato Amministratore Delegato con decorrenza 5/11/2013), Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo*, Ing. Giuseppe Zampini*, Dott.ssa Evelina Christillin*, Dott.ssa Elena Vasco*;
- 2) dalla lista presentata dal socio – BPCE International et Outre-Mer SA (BPCE - IOM SA) - che ha dichiarato che non sussistono rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter comma 3 del TUF ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, né relazioni significative con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca Carige S.p.A. - titolare al momento della presentazione di n. 217.225.639 azioni ordinarie, pari in allora al 9,989% del capitale sociale ordinario, votata da una minoranza

* Consigliere che, in occasione del deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto.

assembleare (pari al 30,5693% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia i Consiglieri: Dott. Philippe Marie Michel Garsuault*, Dott. Guido Pescione*, Dott. Philippe Wattecamps*, Dott. Jérôme Gaston Raymond Bonnet*;

- 3) dalla lista presentata da soci titolari complessivamente al momento della presentazione di n. 118.008.389 azioni ordinarie, pari in allora al 5,43% del capitale sociale ordinario, ossia la Coop Liguria S.c.r.l., la Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., la Gefip Holding SA, la Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A., la Coopsette S.c.p.a., la Genuensis Immobiliare S.p.A., la Genuensis di Revisione S.p.A., l'Immobiliare Ardo S.s., la G.F. Group S.p.A., la Fondazione Agostino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e la Fondazione Banca del Monte di Lucca - che hanno dichiarato che non sussistono rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter comma 3 del TUF ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, né relazioni significative con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca Carige S.p.A. - lista votata da una minoranza assembleare (pari al 18,2906% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia i Consiglieri: Rag. Remo Angelo Checconi, Dott. Luca Bonsignore, Rag. Lorenzo Roffinella*, Avv. Lucia Venuti*.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

I Consiglieri svolgono la propria attività con diligenza, tenuto conto della specifica professionalità, nonché del numero di cariche dai medesimi ricoperte in altre società quotate, bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Con riferimento alle indicazioni di cui al Criterio applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in società quotate, in società finanziarie, bancarie ed assicurative, od in società di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio, ed in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza del 4/3/2008, che prevedono tra l'altro che:

- in occasione della nomina degli esponenti aziendali, e nel continuo, devono essere accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale;

- i limiti al cumulo degli incarichi devono essere oggetto di specifiche previsioni dello Statuto o di regolamenti interni,

lo Statuto della Banca contiene specifiche previsioni in ordine al numero massimo di incarichi ricopribili dagli Amministratori in altre società.

In particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del testo statutario, gli Amministratori non esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di dieci incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi cinque incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (per tali intendendosi società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro) non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di cinque incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla Carige.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto, invece, gli Amministratori esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di sei incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi tre incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di tre incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla Carige.

Ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento disciplinante il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo della Banca CARIGE S.p.A.", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11/5/2009, il Consiglio provvede a verificare periodicamente, e comunque in occasione della nomina, il rispetto dei limiti di cui all'art. 18 dello Statuto sociale in tema di cumulo degli incarichi valutando, sulla base delle specifiche posizioni, la sostanziale compatibilità con un efficace svolgimento dell'incarico di amministrazione della Banca, fermo restando quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6/12/2011, n. 201, nel testo coordinato con la Legge di conversione 22/12/2011, n. 214, in ordine all'assunzione o all'esercizio di cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (su cui si veda *infra*).

La verifica del rispetto dei suddetti criteri è stata condotta, con esito positivo, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/10/2013 per i Consiglieri in allora in carica. La medesima verifica è stata inoltre positivamente effettuata per l'Amministratore Delegato Rag. Piero Luigi Montani in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11/11/2013. Si riportano in allegato gli incarichi ricoperti dai Consiglieri della Carige in società quotate, bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al Gruppo, come



valutati nelle ricordate sedute del Consiglio di Amministrazione (cfr. Allegato 2).

Induction Programme

In conformità a quanto previsto dal Criterio applicativo 2.C.2 del Codice in merito alla partecipazione degli Amministratori ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Banca, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/7/2012, ha conferito a primaria società la realizzazione di un percorso specialistico dedicato, volto a fornire ai Consiglieri e ai Sindaci della Banca una serie di incontri costituenti occasioni di dibattito e confronto su argomenti di specifico rilievo nell'ambito delle attività consiliari, quali il ruolo e la responsabilità degli esponenti aziendali, la strategia e le politiche monetarie e del credito, la corporate governance e il sistema dei controlli. Nel periodo ottobre 2012 – maggio 2013 si sono svolti diversi incontri con i docenti della predetta società, aventi ad oggetto, tra l'altro, le aree del Credito, del Risk Management, della Compliance e dei Controlli Interni, che hanno visto una partecipazione significativa da parte degli Amministratori e dei Sindaci della Banca. A seguito del rinnovo dell'organo amministrativo, sempre con l'ausilio della predetta primaria società, è stato avviato un nuovo percorso specialistico dedicato, sulla base di un programma, portato a conoscenza del Consiglio nella seduta del 4/2/2014, che ha preso avvio nel marzo 2014 e si concluderà a dicembre 2014.

Il Presidente ha curato che le sopra descritte iniziative venissero organizzate con modalità tali da consentire la partecipazione alle medesime degli Amministratori e dei Sindaci.

4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza di norma mensile. Nel corso dell'esercizio chiusosi al 31/12/2013 le riunioni sono state 27, con una durata media di circa 3 ore ed una frequenza di partecipazioni elevata come meglio dettagliato, con riferimento a ciascun Consigliere, nella tabella 2 riportata in appendice.

Per l'esercizio in corso sono state programmate 16 sedute consiliari, delle quali 8 si sono già tenute alla data di approvazione della presente Relazione.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto e in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del "Regolamento disciplinante il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo della

Carige S.p.A.” e dalla raccomandazione contenuta nel Codice (cfr. Criterio 1.C.5), il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri mediante messa a disposizione dell'inerente documentazione, di prassi almeno tre giorni prima della seduta consiliare e comunque non oltre il giorno bancariamente lavorativo precedente la medesima seduta, su apposito portale web dedicato, dove i Consiglieri possono prenderne visione in modalità remota mediante un'utenza personale o specifica “app” su tablet. Nel caso in cui la predetta documentazione sia voluminosa o complessa, la stessa può essere corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, ferma restando la pubblicazione sul predetto portale di executive summaries contenenti una sintetica illustrazione delle proposte di delibera. La medesima documentazione è inoltre messa a disposizione dei Consiglieri su tablet, con accesso dalla predetta utenza personale, durante le sedute consiliari.

Il “Regolamento disciplinante il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo della Banca CARIGE S.p.A.”, oltre a formalizzare le modalità di convocazione di tali organi e di tempestivo inoltro delle pratiche a Consiglieri e Sindaci, precisa altresì che il Presidente svolge un'attività di raccordo tra Amministratori esecutivi e non esecutivi ed inoltre favorisce la conoscenza da parte degli Amministratori della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

Il medesimo Regolamento disciplina inoltre lo svolgimento delle sedute consiliari, incoraggiando la fattiva partecipazione dei Consiglieri, anche prevedendo la facoltà dei medesimi di formulare proposte nel corso delle riunioni.

Con riferimento a quanto previsto dal Codice (cfr. Criterio applicativo 1.C.6) circa la possibilità che Dirigenti dell'emittente e del gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del sopra citato Regolamento consiliare, le funzioni di relatore sono svolte di norma dall'Amministratore Delegato o dai Dirigenti competenti nella materia trattata, con possibilità di eventuale intervento - a titolo di assistenza tecnica - di altro Dirigente o Responsabile di Ufficio estensore della relazione e della proposta, ferma restando la facoltà del Presidente di adottare, per specifici casi, differenti criteri. A tutte le sedute consiliari presenzia il Segretario del Consiglio di Amministrazione, individuato nella persona del Dirigente preposto alla Segreteria Generale. Partecipano inoltre, ove del caso, in funzione dell'attuazione dei periodici flussi informativi tra organi aziendali, i Dirigenti tempo per tempo preposti alle Funzioni di controllo ed in particolare Controlli Interni, Compliance e Risk Management, nonché il



Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Inoltre sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, nonché delle linee e delle operazioni strategiche e l'approvazione dei piani industriali e finanziari;
- b) la nomina dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Condirettori Generali e del o dei Vice Direttori Generali;
- c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Cod. Civ. o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca;
- d) la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;
- e) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;
- f) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ.;
- g) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- h) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- i) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- n) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- o) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni.

Sempre a norma dell'art. 20 dello Statuto, sono altresì riservate alla competenza esclusiva del Consiglio le attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, o quelle ad esso riservate dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

In particolare, ai sensi del Codice di Autodisciplina, al Consiglio di Amministrazione sono riservate le seguenti materie:

- l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Banca e del Gruppo Carige nonché il monitoraggio periodico in merito alla loro attuazione;
- la definizione del sistema di governo societario della Carige e della struttura del Gruppo;
- la definizione della natura e del livello dei rischi compatibili con gli obiettivi strategici della Banca;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Carige e delle Controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- la definizione della periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio stesso circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- la valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- la deliberazione delle operazioni della Carige e delle sue Controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario;
- la valutazione, almeno una volta all'anno, sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica;
- l'espressione agli azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio, di orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- la definizione di una procedura per la gestione interna e comunicazione all'esterno di tutte le informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento a quelle privilegiate, che assicuri la corretta gestione di tali informazioni.

Valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Carige e delle Società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Con specifico riferimento all'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato uno specifico "Modello di governo e controllo dei processi amministrativo contabili", nonché il "Manuale del Sistema

Contabile del Gruppo Banca Carige", in merito ai quali si rinvia al successivo Paragrafo 11.

Inoltre, con riferimento alla disciplina di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia:

- il Consiglio di Amministrazione della Carige ha da tempo approvato il "Modello di Governo del processo ICAAP", la mappa dei rischi cui è esposto il Gruppo Banca Carige ed il "Manuale Operativo del Processo per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale", nonché il "Modello di Governo del Processo di Informativa al Pubblico - Pillar 3" ed il "Processo di raccolta e pubblicazione delle informazioni ex Pillar 3"; inoltre ha deliberato la costituzione del Comitato ICAAP con compiti di assistenza e supporto nelle attività di definizione e manutenzione del processo;
- è stato avviato l'iter di prevalidazione presso Banca d'Italia ai fini della qualificazione "IRB advanced" (AIRB) dei modelli di rating già ora utilizzati per l'analisi, la valutazione e la gestione del rischio di credito;

il tutto come meglio precisato al Paragrafo 11, al quale si rinvia.

Considerato altresì che, ai sensi del Criterio 1.C.1 lett. c) del Codice di Autodisciplina, l'adeguatezza deve essere valutata con particolare riferimento al sistema di controllo interno di gestione dei rischi, si fa presente che il Consiglio di Amministrazione - nell'esercizio del suo ruolo di primo responsabile e referente del sistema aziendale di controllo e gestione dei rischi - monitora nel continuo e verifica con cadenza annuale l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli a presidiare i rischi insiti nell'operatività della Banca e del Gruppo.

Al riguardo si fa presente che è stata effettuata, con il supporto di primaria società di consulenza, una ricognizione complessiva dell'operatività dei Controlli Interni, al fine di evidenziare eventuali necessità di ulteriori evoluzioni in relazione al mutato contesto normativo di settore, tenuto conto che le best practices in materia di Internal Auditing prevedono l'implementazione di un "Programma di assicurazione e miglioramento della qualità" che, attraverso valutazioni indipendenti periodiche relative a tutti gli aspetti strutturali e di funzionamento della Revisione Interna, consenta alla funzione di accrescere il proprio contributo all'operatività complessiva dell'organizzazione, nel rispetto dei propri standard professionali ed etici. Il Consiglio ha preso atto in data 25/6/2013 delle risultanze dell'attività di assessment della funzione Controlli Interni, condotta con il supporto della predetta società di consulenza, delle aree di miglioramento e delle correlate linee evolutive della funzione.

Inoltre, con riferimento alle previsioni del 15° aggiornamento della Circolare 263/2006 in materia di sistema dei controlli interni, di sistema informativo e di continuità operativa, nella seduta del 14/1/2014, il Consiglio di Amministrazione della Banca, sentiti il Collegio Sindacale ed il Comitato Controllo e Rischi, ha approvato la "Relazione di autovalutazione della situazione

aziendale rispetto alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale”, che riporta i risultati del procedimento di autovalutazione, il piano degli interventi e le relative tempistiche di attuazione, ed ha approvato altresì il Questionario predisposto da Banca d'Italia ai fini della comunicazione dei risultati della gap analysis rispetto alle previsioni normative riguardo al sistema informativo e alla continuità operativa, compilato con riferimento alla situazione dell'intero Gruppo.

Atteso che la funzione principale dei Controlli Interni consiste nell'assistere il vertice aziendale nella verifica dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni, fornendo allo stesso analisi, valutazioni, osservazioni e raccomandazioni riguardanti le attività esaminate, nella seduta del 27/3/2014 il Consiglio di Amministrazione della Banca, sulla base di una specifica relazione presentata dai Controlli Interni e sottoposta anche al Comitato Controllo e Rischi in data 25/3/2014, ha verificato l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali insiti nei processi del Gruppo, alla luce delle analisi e delle valutazioni di revisione interna effettuate dai Controlli Interni nel corso dell'esercizio 2013, svolte in coerenza con il piano di attività approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/1/2013, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione - tenuto conto del percorso di revisione del complessivo sistema dei controlli in essere presso il Gruppo anche in considerazione di quanto previsto nel 15° aggiornamento delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circ. della Banca d'Italia n. 263 del 27/12/2006), entrato in vigore il 3/7/2013 - ha formulato le proprie valutazioni in merito all'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del medesimo sistema dei controlli con riferimento ai principali rischi afferenti alla Carige e alle Società da quest'ultima controllate, esprimendo un giudizio di conformità normativa in prevalenza basso e di conformità operativa parzialmente alto, con un giudizio di sintesi in prevalenza basso, conformemente al giudizio già espresso nella Relazione di autovalutazione trasmessa alla Banca d'Italia in data 31/1/2014 (c.d. gap analysis).

In relazione alla valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale delle Società controllate, con specifico riferimento a quelle aventi rilevanza strategica (per la cui individuazione si rinvia al precedente Paragrafo 2, lett. I), ai sensi del Criterio applicativo 1.C.1 lett. c) del Codice, si ricorda che la Capogruppo, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, promuove l'efficienza, la valorizzazione e l'interesse imprenditoriale delle singole Società, fatta salva la dovuta autonomia di queste ultime, nonché del Gruppo nella sua totalità, nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria, salvaguardandone la stabilità e la redditività.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento di Gruppo" del Gruppo Banca Carige, aggiornato da ultimo nella seduta dell'11/3/2013, che ha funzione di quadro normativo di riferimento e di governo relativamente ai meccanismi ed agli strumenti di coordinamento e di controllo del Gruppo nel suo complesso: il Regolamento disciplina altresì le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento della Carige, nella propria qualità di Capogruppo del Conglomerato finanziario - assicurativo, sulle Società appartenenti al Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto all'inerente Albo speciale.

Le Società controllate, con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, recepiscono, per quanto di loro competenza, il citato Regolamento ed i relativi allegati, nonché le singole Direttive emanate di volta in volta, che ne costituiscono parte integrante, aderendo così al modello di direzione e coordinamento del Gruppo.

Nel Regolamento sono anzitutto definite le linee guida per l'esercizio dell'attività di indirizzo strategico, di controllo gestionale e di monitoraggio: a tal fine, è previsto che la Capogruppo accentri specifiche decisioni strategiche, definisca regole di comportamento, segua con apposite strutture la coerenza tra le decisioni prese e la loro traduzione in operatività, sotto i seguenti principali profili:

- la gestione esclusiva da parte della Capogruppo delle risorse strategiche, costituite dai mezzi finanziari, dal management e dai flussi informativi;
- il coordinamento dell'attività del Gruppo, attraverso le strutture esistenti o predisposte all'occorrenza;
- la definizione di specifici meccanismi per l'esercizio dell'attività di pianificazione strategica ed operativa e di monitoraggio delle principali grandezze aziendali e di mercato;
- la gestione per obiettivi e la predisposizione del sistema incentivante;
- la gestione del processo di approvazione dei piani strategici da parte degli organi competenti della Capogruppo;
- gli orientamenti operativi, mediante la definizione e predisposizione da parte della Capogruppo di specifiche regole e criteri operativi volti a creare uniformità di comportamenti, efficienza gestionale ed efficacia di controllo.

Nel Regolamento di Gruppo sono altresì definite le linee guida in tema di assetti organizzativi di Gruppo, prevedenti lo sviluppo di idonee procedure finalizzate alla realizzazione delle opportune sinergie di integrazione sia in materia di costi (nella duplice dimensione di economie di scala e di scopo) che di ricavi. Sono definite, inoltre, le linee guida sul controllo della rischiosità e sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Infine, allo scopo di monitorare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile generale della Carige e delle Società controllate aventi rilevanza strategica, il Consiglio di Amministrazione è stato costantemente informato sulle decisioni assunte dagli Organi delegati in forza delle deleghe di poteri deliberativi, nonché sull'attività svolta dalle funzioni di controllo interno. In merito si rinvia a quanto illustrato in maniera più specifica nel successivo Paragrafo 11.

La disciplina dei flussi informativi tra gli organi della Carige (e, ove necessario, delle Società controllate) e le funzioni aziendali di controllo è stata oggetto di un processo di razionalizzazione, alla luce delle Disposizioni della Banca d'Italia del 4/3/2008 e della successiva Nota di chiarimenti del 19/2/2009.

I Regolamenti delle funzioni di controllo sono stati pertanto affinati per formalizzare adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali nei confronti, in particolare, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale.

Si fa presente, al riguardo, che ai sensi delle predette Disposizioni, il Consiglio di Amministrazione della Carige, nella seduta del 15/6/2009, ha approvato un Progetto di Governo Societario, che illustra gli assetti statutari e di organizzazione interna della Capogruppo e delle Banche controllate appartenenti al Gruppo Banca Carige, le scelte compiute per assicurare, anche a livello consolidato, sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, le motivazioni poste alla base del modello di amministrazione e controllo adottato, nonché gli assetti ed interventi effettuati in materia di organizzazione e controlli, con riferimento anche al comparto assicurativo del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito mandato alla Direzione di verificare la necessità e/o l'opportunità di procedere tempo per tempo ad aggiornamenti del suddetto Progetto di Governo Societario, sottoponendo al Consiglio medesimo le occorrenti modifiche e integrazioni; al riguardo:

- nella seduta dell'11/5/2010 il Consiglio ha approvato l'aggiornamento del nuovo testo del citato Progetto di Governo Societario, affinato alla luce dell'evoluzione del contesto societario e di Gruppo ed in particolare degli effetti dell'operazione allora in corso avente ad oggetto la fusione per incorporazione della Banca Cesare Ponti S.p.A. nella Capogruppo con contestuale cessione di un ramo d'azienda costituito dal marchio e dalle attività di private banking della predetta Controllata alla costituenda Nuova Banca Cesare Ponti S.p.A., che dall'1/1/2011 ha assunto la denominazione di Banca Cesare Ponti S.p.A.;
- nella seduta del 21/5/2012 il Consiglio ha approvato il vigente testo del citato Progetto di Governo Societario, al fine di dare conto delle modifiche approvate all'assetto del Gruppo a

seguito della costituzione della Banca Carige Italia S.p.A., cui la Capogruppo ha conferito il ramo d'azienda costituito dalla propria Rete Extra Liguria, divenuta operativa in data 1/1/2013.

Tutto ciò premesso, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Carige e delle Società controllate aventi rilevanza strategica, tenuto conto anche delle valutazioni di cui al successivo Paragrafo 11 sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, risulta adeguato.

Valutazione del generale andamento della gestione

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto, il Consiglio ed il Collegio Sindacale vengono informati dagli Organi delegati sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri conferiti, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue Controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio e con periodicità, di norma, trimestrale (peraltro, nella prassi, tale informativa assume cadenza pressoché mensile).

Nella seduta del 7/10/2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare la prassi attualmente seguita per quanto concerne il predetto obbligo di informativa (ossia un'informativa di norma mensile sia sull'esercizio delle deleghe, sia sull'andamento gestionale), considerandola adeguata a rispondere alla richiamata previsione statutaria.

Nel corso dell'esercizio 2013, inoltre, il Consiglio ha periodicamente esaminato ed approvato i risultati gestionali tempo per tempo riportati dalla Banca, confrontandoli con i risultati programmati in sede di budget e di preconsuntivo.

Individuazione delle operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario

Come detto, con riferimento a quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (cfr. Criterio applicativo 1.C.1, lett. f), il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delibera in merito alle operazioni dell'Emittente e delle sue Controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Capogruppo

medesima.

A tal fine, il Regolamento di Gruppo prevede che le operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Carige vadano previamente sottoposte al Consiglio della Capogruppo, qualunque sia l'importo delle medesime. Per quanto concerne le suddette operazioni di rilievo economico, patrimoniale e finanziario, il Regolamento di Gruppo stabilisce un criterio generale per l'individuazione della "significatività", a fronte del quale tutte le Società controllate dovranno comunque sottoporre la singola operazione all'approvazione preventiva della Capogruppo: tale limite risulta raggiunto qualora l'importo dell'operazione sia pari o superiore al 25% del patrimonio netto della singola Società interessata, con esclusione delle operazioni di investimento di portafogli e/o di tesoreria, nonché delle attività poste in essere dalla Capogruppo in qualità di servicer per le operazioni di cartolarizzazione.

Con specifico riferimento alle Compagnie assicurative controllate, il Regolamento di Gruppo prevede che tutte le operazioni immobiliari - e quindi, a titolo meramente esemplificativo, acquisti, vendite, permuta, opzioni di acquisto e/o vendita, leasing - poste in essere dalla Carige Assicurazioni S.p.A. e dalla Carige Vita Nuova S.p.A. siano preventivamente sottoposte - indipendentemente dall'importo - al Consiglio della Capogruppo Banca Carige per un parere non vincolante, previa istruttoria redatta dalle strutture tecniche di quest'ultima.

Il suddetto Regolamento prevede altresì che qualsiasi progetto di modifica dei testi statuari deve essere sottoposto ad una preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Analogamente, per assumere la necessaria efficacia, i piani aventi rilievo strategico predisposti ed approvati dai competenti organi amministrativi delle Società controllate, ivi incluse le Compagnie assicurative, devono essere sottoposti all'approvazione della Capogruppo Banca Carige.

Per quanto riguarda gli Organi sociali, le controllate debbono fornire preventiva informativa in merito ad ogni avvicendamento in seno agli Organi amministrativi, di controllo e di Direzione provvedendo - laddove si tratti di cooptazione, ex art. 2386 Cod. Civ. - alle nomine su indicazione della Capogruppo.

Infine, le Controllate devono effettuare una comunicazione preventiva alla Capogruppo in ordine a qualsiasi operazione di rilievo inerente alle partecipazioni.

Dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati

Con l'adesione della Carige al Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha fatto propri i criteri formulati dallo stesso Codice in ordine alla dimensione, alla composizione ed al funzionamento del Consiglio medesimo e dei suoi Comitati.

Il Consiglio ha in particolare provveduto, nella seduta del 7/10/2013, all'individuazione dei Consiglieri non esecutivi ed indipendenti, specificando i criteri a tal fine adottati e motivando puntualmente le determinazioni assunte a tale riguardo, nonché alla valutazione dell'adeguatezza del numero di incarichi di amministrazione o di controllo ricoperti dai propri componenti in società quotate, in società finanziarie, bancarie ed assicurative, od in società di rilevanti dimensioni (la predetta deliberazione è stata effettuata per l'Amministratore Delegato Rag. Piero Luigi Montani in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11/11/2013).

Con specifico riferimento alle competenze dei membri del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che il TUB, il TUF e la normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia impongono rigorosi requisiti quanto ai profili di professionalità e onorabilità degli esponenti bancari, che il Consiglio medesimo provvede a valutare successivamente ad ogni nomina da parte dell'Assemblea o delibera di cooptazione da parte dell'Organo amministrativo.

Le modalità di regolare funzionamento del Consiglio nell'Esercizio sono riportate nel corrente Paragrafo e, per quanto concerne i Comitati interni, nei successivi Paragrafi 7, 8 e 10, anche con rinvio alla relazione sulla remunerazione, pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Nella seduta del 18/3/2014 il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, in conformità al criterio applicativo 1.C.1., lett. g).

Il processo di autovalutazione, condotto con l'ausilio di primaria società di consulenza (che nel corso dell'Esercizio ha prestato alla Banca ulteriori servizi in materia di ricerca e valutazione del personale), è avvenuto mediante:

- interviste individuali con ciascun Consigliere e con il Presidente del Collegio Sindacale, sulla base di un questionario strutturato;
- analisi dei risultati e discussione preventiva con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comitato per le Nomine;



- successiva presentazione di una relazione per il Consiglio contenente il piano dei possibili interventi da parte della Banca, proposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esito della consultazione con l'Alta Direzione e con i membri del Comitato per le Nomine.

Il report conclusivo, di cui il Consiglio ha preso atto nella ricordata seduta, attesta come, nel complesso, il giudizio espresso dai Consiglieri in ordine alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati sia da considerarsi positivo. Il Consiglio di Amministrazione si è quindi espresso favorevolmente in ordine al funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione.

In conformità al Criterio applicativo 1.C.1. lett. h) e alla Nota della Banca d'Italia dell'11/1/2012 il Consiglio di Amministrazione, ai fini delle nomine o della cooptazione dei Consiglieri:

- identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno;
- verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati delle analisi sono portate a conoscenza dei soci in tempo utile, nell'ambito dell'inerte relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

Nella seduta del 18/3/2014 il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, come da conforme proposta del Comitato per le Nomine, i criteri guida in merito all'identificazione della composizione quali-quantitativa del Consiglio e del profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere considerati ottimali al fine di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, confermando sostanzialmente i criteri già definiti nelle sedute del 12/3/2012, 11/3/2013 e 19/8/2013. I predetti orientamenti sono riportati nella Relazione all'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina di un componente dell'Organo amministrativo (necessaria in conseguenza dell'avvenuta cooptazione di un Consigliere con scadenza del mandato alla prossima Assemblea).

Autorizzazione di deroghe al divieto di concorrenza

L'Assemblea dei Soci del 30/9/2013 non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Cod. Civ.

Al riguardo, come previsto dall'art. 36 ("Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari") del D.L. 6/12/2011, n. 201, nel testo coordinato con la Legge di conversione 22/12/2011, n. 214, gli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo provvedono a monitorare il rispetto, da parte dei propri componenti, della normativa in esame, che vieta ai titolari di cariche nei predetti organi e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, intendendosi concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

4.4. ORGANI DELEGATI

Amministratori Delegati

L'art. 27 dello Statuto prevede che il Consiglio nomini, alternativamente, un Amministratore Delegato o un Direttore Generale: il Rag. Piero Luigi Montani è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 29/10/2013 e nominato Amministratore Delegato a far data dal 5/11/2013, confermando in capo al medesimo i poteri in essere in capo al Direttore Generale, di cui svolge le funzioni, nelle more di una più completa ed organica definizione della governance.

L'Amministratore Delegato è qualificabile come il principale responsabile della gestione dell'impresa ("chief executive officer").

Non ricorre la situazione di interlocking directorate prevista dal Criterio Applicativo 2.C.5.

Presidente

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Egli inoltre presiede l'Assemblea, convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, di cui è membro di diritto, ne fissa l'ordine del giorno, li presiede, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, può assumere decisioni di competenza del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove questi siano impossibilitati a riunirsi, portandole a conoscenza dei competenti Organi nella loro prima riunione successiva.

Il Presidente non dispone di specifiche deleghe gestionali, non riveste uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali e non riveste il ruolo di principale responsabile della gestione dell'Emittente ("chief executive officer"), né è azionista di controllo della Banca.

Nella seduta del 7/10/2013 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito in capo al Presidente Dott. Cesare Castelbarco Albani non specifici poteri, ma solo la facoltà di delega per la partecipazione alle assemblee di società od enti partecipati e, su indicazione del Direttore Generale, o dell'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, fatto salvo quanto di competenza del Comitato, l'individuazione delle linee da seguire da parte del rappresentante della Carige.

Comitato Esecutivo

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero dei membri, la durata in carica e le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato quali membri di diritto, nonché da altri membri eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Nella seduta del 7/10/2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di determinare in 3 (oltre al Presidente Dott. Castelbarco Albani ed al Vice Presidente Dott. Repetto, membri di diritto) il numero dei membri elettivi del Comitato Esecutivo, fissando la durata della relativa carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2015.

In forza della citata delibera consiliare sono stati eletti membri del Comitato Esecutivo della Banca i Consiglieri:

- Rag. Remo Angelo Checconi
- Dott. Luigi Gastaldi
- Ing. Giuseppe Zampini

L'attuale composizione del Comitato Esecutivo è conseguente alle dimissioni rassegnate dal

Dott. Luigi Gastaldi dalla carica di Consigliere in data 29/10/2013 e alla nomina del Rag. Piero Luigi Montani quale Amministratore Delegato (membro di diritto del Comitato Esecutivo) a far data dal 5/11/2013.

Il Comitato Esecutivo si riunisce con cadenza di norma settimanale. Nel corso dell'esercizio chiusosi al 31/12/2013 le riunioni sono state 44, con una durata media di circa 90 minuti ed una frequenza di partecipazioni elevata. La composizione del Comitato e la partecipazione effettiva di ciascun componente sono indicate nella tabella 2 riportata in appendice.

Come detto, il calendario stilato per l'esercizio in corso prevede che il Comitato si riunisca con cadenza settimanale: alla data di approvazione della presente Relazione si sono già tenute 9 riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione, nella ricordata seduta del 7/10/2013, ha deliberato di confermare, nelle more di eventuali future determinazioni in merito alla struttura di governance della Banca, al nuovo Comitato Esecutivo i poteri deliberativi già attribuiti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto, al Comitato precedentemente in carica da ultimo con delibera consiliare del 15/4/2013 - fatta salva la restrizione della competenza deliberativa in materia di affidamenti, riservando al Consiglio di Amministrazione la facoltà deliberativa per importi superiori ad Euro 50 milioni (anziché Euro 130 milioni, come previsto in precedenza) - che si configurano come segue:

- a) facoltà deliberative in materia di concessione, rinnovo, aumento, riduzione, conferma, revoca e sospensione di affidamenti e in genere crediti in tutte le articolazioni, anche inerenti al Gruppo ed anche inerenti ai servizi di tesoreria e cassa, riservando alla competenza esclusiva del Consiglio le deliberazioni sugli affidamenti di importo superiore ad Euro 50 milioni.

Resta salva la facoltà degli organi individuali di revoca di massimali non esposti su richiesta del cliente e di revoca o sospensione in via d'urgenza con la successiva comunicazione all'organo collegiale competente per l'importo degli affidamenti revocati;

- b) facoltà deliberative in materia di operazioni in titoli azionari quotati e relativi derivati qualora la "posizione netta" relativa al singolo emittente - così come definita nelle Istruzioni di Vigilanza per le Banche - risulti superiore all'1% del capitale della società oggetto dell'operazione stessa o, comunque, superiore ad Euro 25.000.000,00 (fermi restando i poteri del Direttore Generale in tutti gli altri casi come da deleghe a quest'ultimo attribuite), nonché per le operazioni concernenti fondi di private equity di importo superiore a Euro 10.000.000,00 (per quest'ultima tipologia di investimento i poteri per operazioni fino

all'importo di Euro 10.000.000,00 sono attribuiti al Direttore Generale e per operazioni fino a Euro 5.000.000,00 al Direttore Centrale preposto alla Finanza).

L'esercizio di tali poteri dovrà avvenire nell'ambito del limite massimo di VaR annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle attività della Finanza aziendale;

- c) facoltà deliberative generali in materia di spesa (o perdita o, comunque, mancato incasso per la Banca), ovvero in materia di introiti, senza limite di importo, nel rispetto delle linee generali del budget deliberato dal Consiglio, in tutte le materie aventi natura di gestione amministrativa ed operativa;
- d) facoltà deliberative in materia di gestione delle partecipazioni, ivi incluse le determinazioni in ordine alla compravendita delle stesse, all'esercizio o meno del diritto di prelazione o di opzione su azioni o quote di società partecipate (fatta salva la competenza esclusiva del Consiglio per l'assunzione e cessione di partecipazioni di rilievo - ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca - ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto, oltre che per la stipula di patti parasociali qualora gli stessi riguardino una partecipazione la cui assunzione o cessione sia di competenza del Consiglio stesso in quanto partecipazione di rilievo o comunque siano relativi a società quotata) ed in ordine alla definizione dell'orientamento della Banca sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle assemblee di società in cui la Banca detiene una partecipazione di rilievo;
- e) facoltà deliberative generali in materie diverse, quali gestione delle risorse umane (escluse le sole competenze riservate al Consiglio dall'art. 20 dello Statuto) nonché l'adozione delle eventuali iniziative ai sensi degli artt. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2119 (Recesso per giusta causa) del Codice Civile nei riguardi dei membri della Direzione Generale; gestione delle tesorerie, del portafoglio titoli, di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di attività in cambi; nonché in materia di gestione corrente e di non rilevanza strategica, non suscettibili di precisa quantificazione, ivi compresa la facoltà di accettare eredità, legati e donazioni a favore della Banca; di assumere determinazioni in ordine alle cause attive e passive della Banca senza limiti di importo o per cause di valore indeterminato; di disporre l'apertura, il trasferimento, la chiusura e la definizione delle localizzazioni di sportelli bancari del Gruppo nell'ambito del piano sportelli generale deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) facoltà deliberative, nei limiti dei poteri come sopra delegati, per le operazioni che comportino, ai sensi dell'art. 136 del TUB, l'assunzione diretta o indiretta di obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti della Banca da parte di esponenti aziendali, nel rispetto delle modalità procedurali previste dalla predetta normativa.

Nella seduta del 20/2/2014, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di costituire, con decorrenza 3/3/2014, il Comitato Crediti - presieduto dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Repetto e composto da membri del management aziendale - con facoltà deliberative delegate in materia di affidamenti e compiti di supporto agli Organi aziendali nella gestione del rischio di credito al quale sono esposte le singole componenti del Gruppo ed il Gruppo nel suo insieme in termini di definizione della politica creditizia, assunzione del rischio di credito e controllo del rischio di credito, attraverso lo svolgimento di specifiche attività propositive, di verifica, di intervento, deliberative e informative.

Informativa al Consiglio

Come sopra ricordato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale vengono informati delle decisioni assunte nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio agli Organi delegati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto sociale, con periodicità, di norma, trimestrale (nella prassi, con cadenza pressoché mensile).

Nella seduta del 7/10/2013, più volte ricordata, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare la prassi attualmente seguita per quanto concerne il predetto obbligo di informativa (ossia un'informativa di norma mensile sia sull'esercizio delle deleghe, sia sull'andamento gestionale), considerandola adeguata a rispondere alla richiamata previsione statutaria.

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nel corso della seduta del 7/10/2013 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla verifica dell'indipendenza e dell'esecutività dei propri membri.

Tale valutazione - eseguita alla luce dei criteri forniti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per l'individuazione delle nozioni di Amministratore esecutivo ed indipendente - è stata altresì effettuata, come già ricordato, per il Rag. Piero Luigi Montani nella seduta dell'11/11/2013.

Dall'esito di tali valutazioni sono risultati esecutivi i membri del Comitato Esecutivo sopra indicati e l'Amministratore Delegato Rag. Piero Luigi Montani.

4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

La valutazione circa l'indipendenza dei Consiglieri è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/10/2013, ossia nella prima occasione utile dopo la nomina: le risultanze di tale valutazione sono state rese note al mercato mediante la pubblicazione di apposito comunicato stampa, ai sensi dell'art. 144–novies, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob. Nel corso dell'Esercizio la medesima valutazione è stata altresì svolta, come detto, per il Rag. Piero Luigi Montani nella seduta dell'11/11/2013.

Con riferimento alla nozione di "indipendenza" si fa presente che, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza del 4/3/2008 ed alla successiva Nota di chiarimenti del 19/2/2009, l'art. 18 dello Statuto prevede esplicitamente la nozione di indipendenza rilevante per i Consiglieri di Amministrazione della Banca, declinando gli inerenti requisiti, anche tenuto conto delle interpretazioni fornite in argomento dalle competenti Autorità di Vigilanza, sia dalle previsioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, sia dal Codice di Autodisciplina, il tutto ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Nel medesimo articolo è inoltre esplicitamente indicato il numero minimo - pari a due, ai sensi della normativa vigente - di Consiglieri indipendenti che devono essere presenti nell'Organo amministrativo.

Quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad una valutazione con riferimento, in maniera distinta, ai criteri sopra richiamati, senza adottare criteri ulteriori, anche con riferimento a singoli Amministratori.

In particolare, per l'esercizio 2013 e con riferimento al presente mandato, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza del requisito dell'indipendenza di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto sociale (e pertanto anche in base al Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo ai seguenti attuali Consiglieri:

- Dott. Jérôme Gaston Raymond Bonnet;
- Dott.ssa Evelina Christillin;
- Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo;
- Dott. Philippe Marie Michel Garsuault;
- Dott. Guido Pescione;
- Rag. Lorenzo Roffinella
- Dott.ssa Elena Vasco;
- Dott.ssa Lucia Venuti;

- Dott. Philippe Wattecamps.

Il Consiglio ha inoltre accertato la sussistenza del requisito dell'indipendenza, con riferimento ai soli criteri di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, relativamente ai seguenti attuali Consiglieri:

- Rag. Piero Luigi Montani
- Dott. Luca Bonsignore
- Ing. Giuseppe Zampini

Il Collegio Sindacale, nella riunione del 7/10/2013, ha verificato - ai sensi di quanto previsto dal Criterio applicativo 3.C.5 del Codice di Autodisciplina - che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla corretta valutazione del sopra richiamato requisito di indipendenza, alla luce di tutti i criteri stabiliti dal medesimo Codice di Autodisciplina, secondo una procedura di accertamento adeguata.

Le sedute dei Comitati interni al Consiglio ed in particolare del Comitato Controllo e Rischi, anche in relazione ai compiti attribuiti a quest'ultimo in tema di operazioni con parti correlate, hanno costituito l'occasione per alcuni degli Amministratori indipendenti di riunirsi nel corso dell'esercizio 2013, in assenza degli altri Amministratori.

Nell'ambito del piano dei possibili interventi predisposto all'esito del processo di autovalutazione, di cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto nella seduta del 18/3/2014, il Presidente ha ricordato agli Amministratori indipendenti la loro facoltà di potersi riunire in assenza degli altri Amministratori, come previsto dal Codice di Autodisciplina.

4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Il Consiglio non ha provveduto a designare un Amministratore indipendente quale *lead independent director*, non ricorrendo i presupposti previsti dal Criterio applicativo 2.C.3 del Codice di Autodisciplina.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Per quanto concerne il trattamento delle informazioni riservate, le strutture della Banca hanno sempre agito nella piena consapevolezza della normativa tempo per tempo vigente in materia, anche con riferimento alle informazioni di cui all'art. 114 del TUF.

Il “Codice di comportamento inerente le informazioni privilegiate”, approvato dal Consiglio in data 20/3/2006 e da ultimo aggiornato in data 17/12/2012, regola la procedura per la gestione interna e la divulgazione all'esterno delle informazioni privilegiate e riservate. Per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 181 del TUF, un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente sia l'attività della Banca e delle Società controllate sia gli strumenti finanziari quotati emessi dalla Carige, ed idonea - se resa pubblica - ad influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti quotati medesimi. Il Codice provvede a formalizzare il principio di riservatezza, in base al quale tutti gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Carige e delle Società controllate, nonché i professionisti e/o i consulenti sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure descritte nel Codice per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni. In esso sono contenute altresì le norme per l'istituzione e la gestione del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Il “Codice di comportamento inerente le operazioni di internal dealing”, da ultimo aggiornato in data 17/12/2012, prevede le modalità operative, ai sensi delle norme di legge e regolamentari, per la comunicazione al pubblico delle operazioni di internal dealing (ossia, come previsto dal TUF e dalla normativa regolamentare applicabile, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla Carige o di strumenti finanziari collegati alle suddette azioni, il cui importo complessivo raggiunga l'importo di Euro 5.000,00 nel corso dell'anno solare) effettuate dai soggetti rilevanti, tramite i sistemi telematici (SDIR - NIS) di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Il testo integrale del suddetto “Codice di comportamento inerente le operazioni di *internal dealing*”, nonché la sintesi delle operazioni rilevanti tempo per tempo compiute dai soggetti rientranti nel citato perimetro sono disponibili sul sito internet della Carige www.gruppocarige.it, nella sezione “*Governance – Internal Dealing*”.

Si fa inoltre presente che, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29/10/2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, il Consiglio di Amministrazione ha approvato quale allegato del Regolamento di Gruppo il “Codice di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento e sulle operazioni personali effettuate dai soggetti rilevanti”, da ultimo aggiornato nella seduta del 17/12/2012, da applicarsi alle Banche del Gruppo e, fino al 30/12/2013, alla Carige Asset Management SGR S.p.A.

Il Codice, che si applica a tutti i componenti degli Organi aziendali, all'Alta Dirigenza, ai Dirigenti, nonché a tutti dipendenti, collaboratori ed eventuali promotori finanziari che partecipano a qualunque attività aziendale che consenta di avere accesso ad informazioni privilegiate o confidenziali, è funzionale all'obbligo previsto dalla citata normativa di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento, nonché di adottare procedure idonee a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della prestazione dei servizi medesimi, avuto riguardo alla natura delle stesse.

Il Codice introduce inoltre specifici vincoli all'operatività dei soggetti identificati come rilevanti in relazione al divieto di effettuare, consigliare a terzi e sollecitare operazioni personali che costituiscano abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato, che implicino l'abuso o la divulgazione non autorizzata di informazioni confidenziali o che siano suscettibili di porsi in conflitto con gli obblighi che incombono su ciascun intermediario del Gruppo, nonché di comunicare ad altri informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve porrà in essere, consiglierà o solleciterà operazioni vietate ai sensi di quanto precede.

L'art. 5 del "Regolamento disciplinante il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo della Banca CARIGE S.p.A." richiama l'obbligo dei Consiglieri di adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dalla normativa applicabile ai sensi dello Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, nella piena consapevolezza delle norme ad essi applicabili e, in particolare, di quanto disposto dagli artt. 2391 e 2391-bis del Cod. Civ., dall'art. 136 del TUB, dagli artt. 181, 182, 183 e 184 del TUF e dai Regolamenti interni vigenti presso la Carige.

Inoltre formalizza l'obbligo dei Consiglieri a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla Banca per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni, con espresso richiamo della sanzione prevista dall'art. 622 del Codice Penale.

Con specifico riferimento alla normativa interna, il ricordato art. 5 stabilisce infine che i Consiglieri siano tenuti a conoscere e rispettare i Regolamenti e Codici di comportamento aziendali tempo per tempo vigenti di seguito elencati:

- 1) Regolamento in tema di obbligazioni di esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige
- 2) Regolamento in tema di operazioni con parti correlate (sostituito dal Regolamento in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati)

- 3) Codice di comportamento inerente le operazioni di internal dealing
- 4) Codice di comportamento inerente le informazioni privilegiate
- 5) Codice di comportamento di Amministratori, Sindaci, dipendenti, collaboratori esterni e promotori finanziari nella prestazione dei servizi di investimento (sostituito, come detto, dal Codice di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento e sulle operazioni personali effettuate dai soggetti rilevanti)

Anche il Codice Etico della Carige, approvato dal Consiglio da ultimo nella seduta del 18/3/2014, ribadisce il generale dovere della Banca di assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e di astenersi dal ricercare dati riservati, salvo il caso di consapevole autorizzazione da parte degli interessati e, comunque, sempre in conformità alle norme giuridiche vigenti, curando che i propri dipendenti e collaboratori utilizzino le informazioni riservate acquisite in ragione del proprio rapporto con la Banca esclusivamente per scopi connessi con l'esercizio della propria funzione.

Con riguardo al trattamento delle informazioni, il Codice Etico stabilisce inoltre l'impegno della Banca a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti, collaboratori, azionisti, clienti e fornitori, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni di affari e ad evitare ogni uso improprio o non autorizzato delle stesse. A tale scopo la Carige dispone di una specifica normativa interna e di strumenti informatici idonei a limitare gli accessi alle banche dati aziendali ed istituisce specifici corsi di formazione sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della privacy.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

La Banca ha provveduto a costituire, come meglio *infra* specificato, il Comitato per le Nomine, il Comitato per la Remunerazione ed il Comitato Controllo e Rischi, quali Comitati permanenti interni al Consiglio di Amministrazione.

Nessuno di tali Comitati svolge nella Banca funzioni attribuite a due o più Comitati previsti nel Codice di Autodisciplina, né sono state riservate all'intero Consiglio, sotto il coordinamento del Presidente, le funzioni previste nel Codice in capo a uno o più Comitati.

7. COMITATO PER LE NOMINE

All'interno del Consiglio di Amministrazione della Carige è stato costituito il Comitato per le Nomine, anche in relazione a quanto previsto dal Principio 5.P.1 del Codice di Autodisciplina, come da inerente Regolamento.

Composizione e funzionamento del Comitato per le Nomine (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Comitato per le Nomine è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume il ruolo di Presidente del Comitato con compiti di coordinamento del Comitato medesimo, e da altri membri, in numero variabile da due a cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, secondo le migliori competenze e disponibilità ad espletare l'incarico, in modo che il Comitato sia costituito in maggioranza da Amministratori indipendenti (ai sensi dell'art. 18 dello Statuto). La composizione del Comitato e la partecipazione effettiva di ciascun componente sono indicate nella tabella 2 riportata in appendice.

Ai lavori del Comitato può partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco designato dal Presidente del Collegio e possono assistere, su invito del Comitato, membri del Consiglio di Amministrazione o singoli Dirigenti la cui partecipazione si renda di volta in volta necessaria per chiarire meglio determinati aspetti con riferimento ai punti posti all'ordine del giorno. Ai lavori del Comitato assiste, inoltre, un esponente della Segreteria Generale, con funzioni di verbalizzazione.

Nel corso dell'Esercizio il Comitato per le Nomine si è riunito 9 volte, con una durata media di circa 45 minuti.

Il Regolamento del Comitato prevede che il medesimo si riunisca ogniqualvolta si renda necessario alla luce delle funzioni ad esso attribuite e, in particolare prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al cui ordine del giorno siano iscritte materie inerenti l'attività del Comitato: pertanto non è stato possibile pianificare il numero di riunioni per l'esercizio 2014.

Con riferimento all'esercizio 2014, alla data di approvazione della presente Relazione si sono già tenute 2 riunioni del Comitato per le Nomine.



Funzioni del Comitato per le Nomine

Al Comitato per le Nomine sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo ai casi di cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Cod. Civ.

Inoltre il Comitato formula pareri al Consiglio in ordine alle deliberazioni riguardanti:

- l'eventuale sostituzione dei componenti del Comitato Esecutivo e dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione della Carige, che si rendano necessarie durante la permanenza in carica del Comitato;
- la designazione degli esponenti aziendali nelle Società del Gruppo Banca Carige;
- l'identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa del Consiglio e del profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere considerati ottimali al fine di ottemperare ai profili di professionalità e composizione degli Organi sociali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- la verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa individuata ai sensi del punto precedente e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Il Comitato formula inoltre pareri all'Assemblea della Carige e delle Società del Gruppo Banca Carige, in ordine alle deliberazioni concernenti il numero massimo di incarichi di amministrazione o controllo che possono essere assunti dagli Amministratori in società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non appartenenti al Gruppo, fermo restando quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in ordine all'assunzione o all'esercizio di cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

Infine, il Comitato effettua attività istruttoria nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decidesse di adottare eventuali piani di successione degli Amministratori esecutivi.

In considerazione del meccanismo del voto di lista previsto in Statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, non è previsto che il Comitato per le Nomine indichi i candidati alla carica di Amministratore indipendente da sottoporre all'Assemblea.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato ha esercitato le proprie funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, in occasione:

- dell'avvenuta identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa del Consiglio stesso e del profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere in funzione delle nomine di Amministratori deliberate dall'Assemblea dei Soci del 29/4/2013, del rinnovo dell'Organo

amministrativo deliberato dall'Assemblea dei Soci del 30/9/2013 e della cooptazione del Rag. Piero Luigi Montani;

- della designazione di rappresentanti della Carige in seno agli Organi di Società del Gruppo e di esponenti della Carige in seno a Comitati interni al Consiglio, nonché della definizione dell'assetto della Direzione di Società del Gruppo;
- dell'autovalutazione effettuata dal Consiglio in merito al funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati costituiti al proprio interno.

Ferma restando la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei relativi compiti, il Regolamento del Comitato per le Nomine prevede che lo stesso, nello svolgimento delle proprie funzioni, abbia la facoltà di avvalersi eventualmente di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Le informazioni su:

- composizione e funzionamento del Comitato per la Remunerazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF);
- funzioni del Comitato per la Remunerazione;

sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, alla quale si rinvia.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

Le informazioni su:

- politica generale per la remunerazione;
- piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- remunerazione degli Amministratori esecutivi;
- remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- meccanismi di incentivazione del Responsabile della funzione di Internal Audit e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- remunerazione degli Amministratori non esecutivi;
- indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF),

sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF,

alla quale si rinvia.

10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

All'interno del Consiglio di Amministrazione della Carige è stato costituito il Comitato Controllo e Rischi, in conformità a quanto previsto dal Principio 7.P.3 del Codice di Autodisciplina, come da inerente Regolamento.

Composizione e funzionamento del Comitato Controllo e Rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni consultive e propositive, in particolare di assistenza al Consiglio nella valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Al Comitato Controllo e Rischi sono inoltre attribuite le competenze che il Regolamento Parti Correlate Consob, la Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati e la normativa di Vigilanza in tema di "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari" prevedono in capo agli Amministratori indipendenti.

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, scelti tra i membri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti (ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto), secondo le migliori competenze (almeno un componente deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina) e disponibilità ad espletare l'incarico.

Il Comitato nomina tra i componenti indipendenti il proprio Presidente, che ne coordina i lavori.

In relazione agli specifici compiti attribuitigli in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati e di partecipazioni, il Comitato Controllo e Rischi adotta peraltro una composizione "variabile", componendosi alternativamente:

- dei soli membri indipendenti (per l'approvazione o la modifica delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati o delle inerenti proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea, nonché per il ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni e per la generale verifica di coerenza

- dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali);
- dei soli membri non correlati, in maggioranza indipendenti (per esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento di un'operazione con parti correlate o soggetti collegati di "minore rilevanza", nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni);
 - dei soli membri indipendenti non correlati (per partecipare alla fase delle trattative ed alla fase istruttoria di un'operazione con parti correlate o soggetti collegati di "maggiore rilevanza" e per esprimere un parere sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni),

nel numero minimo di tre componenti, intendendosi "correlato" l'Amministratore che sia la controparte di una determinata operazione o una delle sue parti correlate o dei suoi soggetti collegati o che comunque abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del Cod. Civ.

La composizione del Comitato e la partecipazione effettiva di ciascun componente sono indicate nella tabella 2 riportata in appendice. In particolare gli attuali membri del Comitato sono Consiglieri non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, e risultano in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco designato dal Presidente del Collegio; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci e assistono di norma, e salvo diversa disposizione del Comitato, i seguenti soggetti:

- l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ove nominato;
- il Condirettore Generale preposto alla Condirezione Generale "Amministrazione e Risorse" o, se del caso, gli altri componenti della Direzione;
- i Dirigenti e/o Responsabili preposti ai Controlli Interni, al Risk Management ed alla Compliance;
- un esponente della Segreteria Generale con funzioni di verbalizzazione.

Nel corso dell'Esercizio il Comitato Controllo e Rischi si è riunito 19 volte, con una durata media di circa due ore.

Non è stato possibile pianificare il numero di riunioni per l'esercizio 2014: il Regolamento del Comitato prevede infatti che il medesimo si riunisca ogniqualvolta ciò si renda necessario alla luce delle funzioni ad esso attribuite ed in particolare prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione annuale sul governo societario e gli assetti

proprietari, prima che siano esaminate operazioni con parti correlate e soggetti collegati a cui si applicano le procedure previste dal Regolamento aziendale in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, nonché prima che siano approvate o modificate le procedure medesime o approvate le inerenti proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea.

Con riferimento all'esercizio 2014, alla data di approvazione della presente Relazione si sono già tenute 5 riunioni del Comitato Controllo e Rischi.

Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi

Ai sensi del vigente testo del Regolamento, il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. Inoltre è chiamato ad assistere il Consiglio nell'espletamento dei compiti tempo per tempo previsti dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa tempo per tempo applicabile ed in particolare esprime un parere quando il Consiglio:

- a) definisce le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Banca e alle sue Controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- b) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e delle funzioni ad esso preposte rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di internal audit, sentito il Collegio Sindacale e l'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
- e) valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di



revisione legale;

- f) nomina e revoca il Responsabile della funzione di internal audit; assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità, ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

Oltre alle suddette attività di assistenza del Consiglio di Amministrazione, il Comitato:

- a) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, con riferimento al Gruppo Banca Carige, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di internal audit;
- d) monitora l'autonomia, l'adequatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit;
- e) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- f) svolge le funzioni previste dal Regolamento Parti Correlate Consob, dalla Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati e dal Regolamento aziendale in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- g) verifica che i principi di governance adottati dalle Società del Gruppo risultino adeguati ed in linea con la normativa, tempo per tempo vigente, nonché con gli obiettivi di Gruppo, formulando al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte o raccomandazioni;
- h) svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali;
- i) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato, tramite il Presidente, riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Tuttavia il Comitato può riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, tramite il Presidente, anche verbalmente, ove necessario ed ogniqualvolta ritenuto utile.

Il Comitato cura l'instaurazione di opportuni rapporti con l'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, ove nominato, il Collegio Sindacale, il revisore legale e l'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per lo svolgimento delle attività ritenute di comune interesse, nel rispetto delle specifiche competenze.

Nel corso dell'Esercizio, le principali tematiche affrontate dal Comitato Controllo e Rischi hanno riguardato le seguenti materie:

- nomina di Responsabili delle Funzioni di controllo;
- valutazione del piano annuale di attività dei Controlli Interni per l'anno 2013;
- esame dell'informativa sulle attività poste in essere nel 2012 dai Controlli Interni della Carige sulle Società del Gruppo;
- esame periodico dell'attività svolta dai Controlli Interni ed in particolare dei resoconti dell'attività di management audit sulle Società del Gruppo;
- esame periodico dell'attività svolta dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché esame del piano annuale di attività per l'anno 2013;
- esame dell'informativa sulle attività poste in essere nel 2012 dalla Funzione Risk Management e del piano annuale di attività per l'anno 2013;
- esame delle risultanze del monitoraggio periodico sui profili di rischio della Carige e del Gruppo;
- valutazioni in ordine alle linee di indirizzo del Sistema di Controlli Interni ed all'adeguatezza dello stesso con riferimento ai principali rischi inerenti alla Carige ed alle Società controllate;
- valutazione dell'adeguatezza della Funzione di Conformità ed esame periodico dell'attività svolta da quest'ultima, nonché esame del piano annuale di attività per l'anno 2013;
- esame degli aggiornamenti alle politiche per la gestione dei rischi e ai Regolamenti delle funzioni Compliance e Antiriciclaggio;
- valutazione dell'adeguatezza della Funzione Antiriciclaggio, esame periodico dell'attività svolta da quest'ultima e del piano di annuale di attività per l'anno 2013, nonché esame del processo di adeguamento a nuove disposizioni normative in materia;
- effettuazione di periodici incontri con la Società di Revisione;
- esame delle politiche contabili di bilancio contenute nel Manuale del Sistema Contabile del

- Gruppo Banca Carige e delle modifiche ai modelli applicativi;
- esame della Relazione annuale sull'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio e antiterrorismo;
 - esame della Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2012;
 - valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili e, con riferimento al Gruppo Carige, della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
 - stesura delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sull'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni in vista dell'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2012 e della relazione semestrale al 30/6/2013;
 - esame del resoconto relativo al processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale ("Resoconto ICAAP") e dell'inerente documento di informativa al pubblico, ai sensi della Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia;
 - esame del processo di adozione del Sistema di Rating Interno;
 - esame dell'audit sul processo di emissione di obbligazioni bancarie garantite (covered bond), nonché esame delle modifiche alle condizioni contrattuali del medesimo piano di emissione;
 - esame degli aggiornamenti alla normativa interna in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
 - esame delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati;
 - svolgimento delle funzioni previste dal Regolamento in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati ed esame dell'informativa periodica in ordine alle operazioni con parti correlate;
 - esame delle strategie adottate dalla Carige e dal Gruppo in tema di investimento e gestione della liquidità;
 - esame della composizione, delle strategie di gestione e dei rischi inerenti al portafoglio titoli e derivati;
 - esame degli aggiornamenti alla normativa aziendale in tema di obbligazioni di esponenti aziendali;
 - esame del processo di autovalutazione svolto ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche in materia di Sistema dei Controlli Interni, sistema informativo e continuità operativa.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato Controllo e Rischi ha facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio.

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Per quanto concerne il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, si fa presente, in primo luogo, che una delle rilevanti specificità delle aziende bancarie italiane consiste nell'essere assoggettate ad una normativa di Vigilanza che ha dato indicazioni ben precise in merito a contenuti, finalità e componenti del Sistema dei Controlli Interni, inteso come l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Pertanto, la Capogruppo, in linea con la normativa di legge e di vigilanza e in coerenza con le indicazioni del codice di Autodisciplina delle società quotate, per garantire una sana e prudente gestione che coniughi alla profittabilità dell'impresa una coerente assunzione dei rischi e un'operatività improntata a criteri di trasparenza e correttezza, si è dotata di un Sistema dei Controlli Interni al fine di rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale, adottando modelli organizzativi e meccanismi operativi e di controllo adeguati alla natura e portata dei rischi che contraddistinguono lo svolgimento dell'attività della Carige e delle Controllate.

Il Sistema dei Controlli Interni di Banca Carige, periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento, è incentrato su un insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e l'equilibrio gestionale.

In ottemperanza con quanto richiesto dalla Banca d'Italia, la Carige ha effettuato un'autovalutazione della situazione del Sistema dei Controlli Interni, sia a livello di Capogruppo che di Gruppo, rispetto alle previsioni contenute nel 15° aggiornamento delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circ. della Banca d'Italia n. 263 del



27/12/2006), entrato in vigore il 3/7/2013.

I risultati della verifica svolta sono stati illustrati in una specifica Relazione trasmessa alla Banca d'Italia, contenente l'indicazione delle misure che saranno adottate e della relativa scansione temporale per assicurare il pieno rispetto delle nuove disposizioni di vigilanza entro il termine di adeguamento fissato da tali disposizioni all'1/7/2014 (salvo per quanto attiene le linee di riporto dei responsabili delle funzioni di controllo il cui adeguamento è previsto entro l'1/7/2015).

Il Sistema dei Controlli Interni sarà rafforzato attraverso l'affinamento del sistema di obiettivi di rischio (Risk Appetite Framework – RAF), il potenziamento delle strutture organizzative, lo sviluppo di strumenti in uso alle funzioni di controllo di 2° e 3° livello, nonché il miglioramento dei controlli di linea.

Banca Carige ha definito per il Gruppo bancario il Sistema dei Controlli Interni al fine di effettuare le seguenti forme di controllo previste dalle disposizioni di Vigilanza e/o dalle disposizioni interne:

- 1) i Controlli di linea (1° livello) effettuati dalle strutture operative o incorporati nelle procedure di supporto per verificare le attività dalle stesse effettuate nei processi di propria competenza rispetto alle attività previste per gli stessi processi dalla normativa interna. Il personale ha la responsabilità di segnalare all'Organizzazione le anomalie procedurali rilevate nello svolgimento di servizi e operazioni, nonché le iniziative di miglioramento del presidio dei rischi. In merito all'attività creditizia è in funzione un modello operativo ed organizzativo di monitoraggio supportato da un apposito strumento informatico, finalizzato ad effettuare in modo strutturato ed efficace la gestione delle posizioni che presentino segnali di degrado e ad attribuire a figure creditizie dedicate, a valle di una fase iniziale di gestione "commerciale", la responsabilità di monitorare e indirizzare le azioni intraprese dai gestori ed il conseguente andamento delle posizioni. Tale modello è basato sulla verifica di parametri ritenuti significativi per la valutazione dell'andamento del cliente (c.d. early warning) al fine di individuare e gestire tempestivamente eventuali segnali di decadimento del merito creditizio del cliente e di tutelare le ragioni di credito del Gruppo. I parametri di rating rientrano tra gli elementi utilizzati per definire il grado di priorità con il quale intervenire sulle posizioni in perimetro.
- 2) i Controlli sulla gestione dei rischi (2° livello) finalizzati a definire le metodologie di misurazione del rischio, a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e a controllare il raggiungimento degli obiettivi di rischio-rendimento loro assegnati. Tali controlli sono affidati a strutture diverse da quelle produttive:

- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (con il supporto dell'Ufficio Controlli Contabili). Il "Modello di governo e controllo dei processi amministrativo-contabili del Gruppo Banca Carige" riguarda l'intera operatività del Gruppo e definisce le responsabilità attribuite alle diverse unità organizzative coinvolte nel processo di produzione delle informazioni finanziarie al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali rappresentati da:

- . efficacia ed efficienza delle attività operative (operations);
- . attendibilità dell'informativa finanziaria (reporting);
- . conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (compliance).

Le dimensioni Operations e Compliance sono considerate nella misura in cui le attività aziendali alla base delle stesse, qualora non adeguatamente presidiate, possono determinare un significativo impatto sul bilancio d'esercizio e consolidato.

La componente Reporting, per contro, rappresenta l'obiettivo primario alla base del Modello; attiene agli atti e comunicazioni diffusi al mercato relativi all'informativa contabile anche infrannuale.

- Risk management. Le competenze del Risk Management, definite in uno specifico Regolamento, comprendono il monitoraggio dei profili di rischio di natura normativa e regolamentare, oltre che dei profili di rischio di natura prettamente gestionale e operativa, a supporto delle strategie di sviluppo del Gruppo e del mantenimento degli equilibri finanziari e reddituali nel medio/lungo periodo.

La funzione di Gestione del rischio svolge attività di presidio dei rischi del Gruppo, sia in termini di valutazione (quantitativa e/o qualitativa), che di monitoraggio nel continuo, nonché di controllo dei rischi di: credito/controparte, mercato, operativo, tasso di interesse del banking book, concentrazione, liquidità, reputazionale, strategico, riveniente da cartolarizzazioni, residuo.

- Convalida dei sistemi di rating. L'attività è svolta dall'Ufficio Convalida sistemi di rating, collocato in staff al Risk Management, che verifica la rispondenza del sistema di rating interno ai requisiti normativi previsti, avvalendosi dell'apporto di altre unità operative appartenenti alle diverse strutture della Banca coinvolte, al fine di assicurare l'unitarietà del processo. L'Ufficio verifica inoltre i requisiti quantitativi e qualitativi previsti dal sistema di rating.

- Funzione di Conformità. Il ruolo di funzione di controllo di conformità è affidato alla struttura Compliance, ai sensi di quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 10 luglio 2007 ed in aderenza alle successive disposizioni tempo per tempo emanate. La struttura ha il compito precipuo di verificare la conformità normativa (delle regole interne alle normative esterne) e la conformità operativa (delle attività svolte nei singoli processi alle regole esterne ovvero alle regole interne qualora quest'ultime risultino conformi alla normativa esterna) al fine di verificare, prevenire e gestire il

rischio di non conformità alle norme. La struttura, per alcune attività, si avvale del supporto di altre funzioni aziendali: i Supporti Interni di Conformità e i Presidi Aziendali Specialistici.

- Funzione Antiriciclaggio. La Funzione Antiriciclaggio è stata istituita, anch'essa nell'ambito della struttura Compliance, ai sensi della normativa di vigilanza in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011). In adesione alla normativa di vigilanza, a far data dall'1/1/2011 è stato individuato nel Dirigente tempo per tempo preposto alla Funzione di Conformità (Compliance) il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, attribuendo all'apposito ufficio il ruolo di regia dell'intero processo antiriciclaggio ed i compiti di segnalazione di operazioni sospette. Il processo della funzione Antiriciclaggio, per la sua autonoma rilevanza normativa ed operativa, è soggetto ad uno specifico framework organizzativo e regolamentare di riferimento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Carige e aggiornato con delibera del 5/11/2013. La funzione Antiriciclaggio opera per tutte le banche del Gruppo e, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 9/7/2013, anche per il Centro Fiduciario C.F. S.p.A. la cui funzione Antiriciclaggio è stata accentrata presso la Capogruppo;

- 3) la funzione di Revisione interna (3° livello) è svolta dai Controlli Interni (struttura diversa ed indipendente da quelle produttive), ha il compito di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli di primo e di secondo livello ed è volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del Sistema dei Controlli Interni nel suo complesso.

La funzione di Revisione Interna di Banca Carige opera come Funzione di Revisione Interna di Gruppo sulla base di un Modello Audit, che si fonda su un approccio metodologico rivolto all'individuazione e alla rappresentazione del livello di rischio associato ai processi aziendali, che porta alla rilevazione qualitativa della rischiosità residuale di cui l'azienda si fa carico e la formulazione di un successivo giudizio di adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni.

Il Modello di Audit riguarda tutti i processi aziendali e tutte le entità del Gruppo. Si applica sia agli Audit di processo sia a quelli di rete, si sviluppa lungo il c.d. "Ciclo di Vita di Auditing", anche con il supporto di applicativi informatici dedicati che ne consentono la gestione di tutte le fasi tipiche:

1. Pianificazione delle attività;
2. Svolgimento delle verifiche;
3. Valutazione dei rischi e dei controlli;

4. Reportistica di dettaglio o di sintesi;
5. Gestione del follow-up degli interventi;
6. Gestione delle risorse.

La Capogruppo svolge funzioni d'indirizzo e supervisione per tutti i rischi, in particolare gestendo in ottica integrata i rischi di Pillar 1 e Pillar 2, secondo quanto previsto dalla normativa di Vigilanza della Banca d'Italia (Circ. 263 del 27/12/2006 e successivi aggiornamenti).

Le varie categorie di rischio - come accennato - sono monitorate dalle funzioni di controllo di 2° livello, le cui risultanze formano oggetto di periodica informativa al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale, oltre che a Comitati di Direzione (Asset & Liability Committee e Comitato ICAAP) e all'Alta Direzione.

Nella seduta dell'11/3/2013 il Consiglio di Amministrazione, previa conforme valutazione del Comitato Controllo e Rischi, riunitosi in data 8/3/2013, ha deliberato di confermare le linee di indirizzo del Sistema dei Controlli Interni prevedenti:

- l'effettuazione da parte della struttura Controlli Interni della Carige di una costante valutazione del Sistema dei Controlli Interni della Banca sulla base di una serie di "fattori qualificanti" (ambiente di controllo, valutazione dei rischi, attività di controllo, informazione e comunicazione e monitoraggio);
- l'articolazione del Sistema dei Controlli Interni nei controlli di linea (1° livello), nei controlli sulla gestione dei rischi (2° livello) e nell'attività di revisione interna (3° livello), nonché nella periodica attività di revisione interna sulle Società controllate, compreso il comparto assicurativo, finalizzata a valutare il recepimento delle linee di controllo definite dalla Capogruppo (cosiddetto management audit).

Nella medesima seduta ha quindi deliberato di valutare positivamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, con riferimento ai principali rischi afferenti alla Carige e alle Società da quest'ultima controllate.

Le suddette valutazioni in ordine alle linee di indirizzo del Sistema di Controlli Interni sono state confermate da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/3/2014, previa valutazione del Comitato Controllo e Rischi. Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre formulato le proprie valutazioni in merito all'adeguatezza, efficacia

ed effettivo funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, con riferimento ai principali rischi aziendali inerenti alla Carige ed alle Controllate, esprimendo conclusivamente - tenuto conto del percorso di revisione del complessivo sistema dei controlli in essere presso il Gruppo anche in considerazione di quanto previsto nel 15° aggiornamento delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circ. della Banca d'Italia n. 263 del 27/12/2006), entrato in vigore il 3/7/2013 - un giudizio di conformità normativa in prevalenza basso e di conformità operativa parzialmente alto, con un giudizio di sintesi in prevalenza basso, conformemente al giudizio già espresso nella Relazione di autovalutazione trasmessa alla Banca d'Italia in data 31/1/2014 (c.d. gap analysis).

Si fa presente che, anche a tal riguardo, il "Regolamento di Gruppo" del Gruppo Banca Carige ha funzione di quadro normativo di riferimento e di governo relativamente ai meccanismi ed agli strumenti di coordinamento e di controllo del Gruppo nel suo complesso. In particolare prevede che la Carige:

- si attivi affinché vengano effettuati per il tramite dei Controlli Interni accertamenti periodici nei confronti delle componenti del Gruppo stesso, incluse - anche tramite la Capogruppo assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A. - le Compagnie assicurative e le Società dalle stesse controllate, al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle Controllate agli indirizzi della Capogruppo del Conglomerato, nonché l'efficacia del sistema dei controlli interni di tali Società;
- definisca - secondo un disegno unitario - l'approccio metodologico alla revisione interna del Gruppo bancario e assicurativo ed eserciti, per il tramite della Direzione Controlli Interni, una periodica attività di revisione interna sulle società controllate, finalizzata a valutare il recepimento delle linee guida di controllo definite dalla Capogruppo (c.d. management audit o audit direzionale).

In tale ottica, l'attività di management audit ha l'obiettivo di:

- valutare il grado di recepimento delle disposizioni contenute nel Regolamento di Gruppo;
- verificare la conformità degli assetti organizzativi e istituzionali alla normativa esterna ed interna;
- verificare l'efficacia generale dei presidi organizzativi e gestionali posti in essere a controllo delle diverse tipologie di rischi aziendali;
- formulare un giudizio complessivo circa la qualità dell'organizzazione e l'operato del management, in relazione anche alla capacità dell'azienda di competere dinamicamente sul suo mercato di riferimento.

Con riferimento alla costante definizione delle linee di indirizzo dei controlli interni per le Società del Gruppo, il citato Regolamento - nel ribadire che la Carige deve dotare il Gruppo di un

Sistema di Controlli Interni che consenta l'effettivo monitoraggio sia sulle scelte strategiche del Gruppo, sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti - fornisce linee guida:

- per l'esercizio dell'attività di indirizzo strategico, di controllo gestionale e di monitoraggio;
- in tema di assetti organizzativi e sinergie di costo di Gruppo;
- sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- sulla politica commerciale del Gruppo;
- per il governo del Gruppo;
- per l'esercizio dell'attività di referente di Vigilanza.

Sempre ai sensi del Regolamento di Gruppo, le Banche, le Compagnie di Assicurazione e le Società finanziarie appartenenti al Gruppo Banca Carige sono tenute a dotarsi - conformemente alla specifica normativa di settore - di un Sistema di Controlli Interni che, come detto, può essere affidato alla Capogruppo, qualora l'attività da porre in essere presenti caratteristiche di omogeneità.

La strategia perseguita per le Società bancarie ha comportato nel corso del tempo l'accentramento presso la Capogruppo di numerose funzioni, fra cui, in particolare, le attività di controllo interno, controllo di conformità (compliance), antiriciclaggio, risk management, contabilità, finanza, pianificazione e controllo. Una strategia analoga è stata adottata per la Creditis Servizi Finanziari S.p.A. e la Carige Asset Management SGR S.p.A. (ceduta il 30/12/2013); tuttavia, in ragione delle proprie specificità, la Creditis Servizi Finanziari S.p.A. si era dotata di funzioni residenti per le attività di compliance e antiriciclaggio, mentre la Carige Asset Management SGR S.p.A. si era dotata di funzioni residenti per le attività di compliance, antiriciclaggio e risk management.

Come sopra ricordato, nella seduta del 9/7/2013 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di accentrare sulla Capogruppo la responsabilità della Funzione Antiriciclaggio e la delega ex art. 42 del D.Lgs. 231/2007 (segnalazione di operazioni sospette) per il Centro Fiduciario C.F. S.p.A.

Per quanto riguarda le Compagnie assicurative controllate, nell'ottica di affinamento del Sistema dei Controlli Interni, è ormai pienamente operativa l'attività di controllo direzionale svolta dalla Revisione Interna della Capogruppo sul comparto assicurativo, che si svolge in stretto coordinamento con la Funzione di Revisione Interna delle Compagnie e si conclude con la predisposizione di rapporti di revisione finali.

Allo stato sono altresì esistenti collegamenti di ordine funzionale tra i Controlli Interni della Capogruppo e delle Compagnie, che si sostanziano in riunioni periodiche volte a monitorare in

particolare lo stato degli interventi organizzativi e gestionali richiesti nell'ambito del Management Audit, nonché lo stato di avanzamento del piano di audit, secondo i report forniti dall'Internal Auditing del comparto assicurativo ai Consigli di Amministrazione della Carige Vita Nuova S.p.A. e della Carige Assicurazioni S.p.A.

Sulle base di un progetto condiviso dall'Organo Amministrativo della Banca Carige, conseguente alla costituzione del Gruppo Assicurativo Banca Carige, sono state costituite una serie di funzioni aventi rilevanza strategica, accentrate presso la Carige Vita Nuova S.p.A., tra cui le funzioni di Revisione Interna, Risk Management (dedicata prioritariamente alla gestione dei rischi assuntivi, di riservazione, di mercato ed ALM - Asset and Liability Management, di credito, di liquidità, di tipo operativo) e Compliance (dedicata prioritariamente al presidio dei rischi di non conformità alle norme di legge, di Vigilanza e di autoregolamentazione, con particolare riferimento all'ambito della trasparenza contrattuale e alla tutela del consumatore).

Come previsto dal Regolamento Isvap n. 20/2008 in relazione all'accentramento delle funzioni di Revisione interna, Risk management e Compliance, la Carige Vita Nuova S.p.A. adotta adeguate procedure al fine di assicurare che le politiche di gestione del rischio, compreso quello di non conformità, definite a livello di gruppo assicurativo, siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative ed ai connessi profili di rischio della Carige Assicurazioni S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della definizione dei piani strategici, industriali e finanziari, ha definito la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Banca.

Per il Gruppo Banca Carige la propensione al rischio è definita annualmente dalla Capogruppo nell'ambito della fase di pianificazione del processo ICAAP.

In particolare, la definizione del profilo di rischio comprende:

- definizione della risk tolerance: costituisce il livello massimo di rischio sopportabile ed è rappresentata come soglia minima di patrimonializzazione giudicata accettabile dal Gruppo Bancario, ossia un Core Tier I Ratio del 5%, livello indicato dall'European Banking Authority (EBA) quale soglia minima per considerare superato l'esercizio di stress testing effettuato a livello europeo nel 2011;
- definizione del risk appetite: consiste nella definizione del profilo rischio/rendimento mediante individuazione dei target di patrimonializzazione, in relazione alla normativa

prudenziale di “primo pilastro” (Pillar 1) e di “secondo pilastro” (Pillar 2), rappresentato da un livello di Core Tier I Ratio dell'8,5%, equivalente al livello obiettivo comunicato dalla Vigilanza (target ratio).

La definizione della propensione al rischio viene esplicitata all'interno del “Resoconto ICAAP” cui si rimanda per i dettagli.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, da ultimo nella seduta del 22/4/2013, dopo aver confermato tra l'altro la mappa dei rischi cui è esposto il Gruppo Banca Carige e definito la propensione al rischio del Gruppo, ha approvato il Resoconto del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale del Gruppo Banca Carige al 31/12/2012 (“Resoconto ICAAP”). Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre approvato il documento “Pillar 3 - Informativa al pubblico” relativo all'esercizio 2012, pubblicato sul sito internet entro il termine del 30/4/2013.

Sempre in relazione alle regole di Vigilanza prudenziale per la determinazione dei requisiti minimi di capitale regolamentare delle banche, è stato avviato l'iter di prevalidazione presso Banca d'Italia ai fini della qualificazione “IRB advanced” (AIRB) dei modelli di rating già ora utilizzati per l'analisi, la valutazione e la gestione del rischio di credito.

Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, sono descritte nell'Allegato 1.

11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito in capo al Direttore Generale (e pertanto ora all'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni) i seguenti compiti di sovrintendenza di cui al Criterio applicativo 7.C.4 del Codice medesimo:

- a) identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue Controllate, e sottoposizione periodica al Consiglio di Amministrazione;
- b) dare esecuzione delle linee di indirizzo definite dal Consiglio, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e

- verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
- c) adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.
 - d) richiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
 - e) riferire tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché possano essere intraprese le opportune iniziative.

11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

Il Responsabile della funzione di internal audit è il Dirigente sovrintendente la Struttura Controlli Interni e, come tale, ha la responsabilità delle Direzioni che la compongono: Direzione Ispettorato e Verifiche Centralizzate e Direzione Internal Auditing, nonché dell'Ufficio di staff Coordinamento Controlli Interni.

Al Responsabile della funzione di internal audit viene corrisposto un compenso coerente con le politiche aziendali di remunerazione della Dirigenza della Banca e con la disciplina di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione del "personale più rilevante".

Nella seduta del 21/1/2013 il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Generale e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, ha deliberato di confermare l'individuazione del Responsabile della funzione di internal audit della Carige nel Dirigente sovrintendente la struttura Controlli Interni, con attribuzione al medesimo di tutti i compiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di riferimento, nonché dal Codice di Autodisciplina, definendone la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali ed in misura adeguata all'espletamento delle proprie responsabilità.

Al Responsabile della funzione di internal audit è attribuito il compito di verificare che il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi sia sempre funzionante e adeguato, ai sensi del Principio 7.P.3 lett. b) del Codice.

La Struttura Controlli Interni non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative. Con riferimento all'adeguatezza qualitativa e quantitativa delle risorse della struttura, nell'ambito del complessivo giudizio rilasciato in merito all'adeguatezza, efficienza ed efficacia

del sistema dei controlli, espresso nella seduta del 27/3/2014, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, ha valutato di proseguire il già avviato processo di rafforzamento quali-quantitativo dell'organico, anche in relazione ai crescenti impegni previsti dalle nuove Disposizioni di Vigilanza.

La citata funzione non è stata esternalizzata o comunque affidata, nel suo complesso o per segmenti di operatività, a soggetti esterni.

Il Responsabile della funzione di internal audit:

- ha verificato, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- ha trasmesso relazioni periodiche o su eventi di particolare rilevanza al Collegio Sindacale, al Comitato di Controllo e Rischi, nonché al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato; le relazioni periodiche contengono adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento e una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- ha verificato, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile;
- ha partecipato alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, di cui è membro.

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha da tempo approvato il documento "Modelli di organizzazione e gestione della Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ai sensi del D.Lgs. 231/2001" nel quale viene descritta l'articolazione dei modelli di organizzazione e gestione della Banca (poteri delegati, regolamento dei servizi, codici di comportamento, ecc.) e vengono esaminate nel dettaglio le diverse fattispecie di reato, individuando per ciascuna (o gruppo di fattispecie analoghe) le aree a rischio e le specifiche misure di prevenzione previste dai modelli suddetti.

Il Modello è volto a prevenire il compimento, nell'interesse o a vantaggio della Banca, sia da parte di soggetti apicali sia da parte di dipendenti, delle fattispecie di reato ritenute rilevanti ai



sensi della normativa di riferimento e viene tempo per tempo aggiornato in virtù di eventuali modifiche intervenute alla legislazione applicabile in materia.

Nel corso dell'Esercizio, il Consiglio ha provveduto ad aggiornare il testo del suddetto documento:

- in data 21/1/2013 relativamente:
 - = ai reati in materia di corruzione ricondotti dalla L. n. 190/2012 nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001;
 - = ai reati in materia di pornografia e prostituzione minorile e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, già ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, in relazione alle modifiche apportate dalla L. n. 172/2012;
- in data 13/5/2013 relativamente ai contenuti della L. n. 9/2013 in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini che ha richiamato le fattispecie criminose di cui agli artt. 473, 474, 515, 517 e 517-quater del Codice Penale, già ricondotte nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 dalla L. n. 99/2009 ed ha citato ulteriori tre fattispecie criminose di cui agli artt. 440, 442 e 444 del Codice Penale precedentemente non rilevanti agli effetti del D.Lgs. 231/2001, senza qualificarle quali ulteriori "reati presupposto" e senza prevedere le relative sanzioni secondo il sistema delle quote;
- in data 5/11/2013 alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2001 dal D.L. n. 93/2013, convertito con L. n. 119/2013, in relazione alla nuova aggravante ad effetto speciale prevista per il reato di frode informatica, già ricompreso nel perimetro di applicazione del citato D.Lgs. n. 231/2001.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di organizzazione e gestione della Banca e di curarne l'aggiornamento, la revisione e/o l'affinamento è affidato all'Organismo di Vigilanza della Banca Carige S.p.A., costituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: al riguardo la Banca ha valutato l'opportunità di mantenere la separatezza tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale, in relazione ai diversi profili di competenza e responsabilità dei due Organi. Nello svolgimento dei propri compiti, attribuitigli in via esclusiva al fine di garantire una maggiore obiettività ed imparzialità di giudizio e valutazione, l'Organismo dispone di specifici poteri di iniziativa e di controllo.

Nel corso del 2013, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza della Banca Carige S.p.A. costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001", l'Organismo è stato composto da un Amministratore non esecutivo e da esperti di diritto civile e/o penale e/o in

materia bancaria, finanziaria e assicurativa di nomina consiliare, nonché dal Dirigente della Banca Carige tempo per tempo preposto ai Controlli Interni.

Nella seduta del 4/2/2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la revisione della composizione dell'Organismo di Vigilanza al fine di rafforzarne l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo la sola presenza di membri esterni dotati di adeguati e comprovati requisiti di indipendenza (esperti in materia bancaria e finanziaria e/o di diritto penale fino ad un massimo di quattro), affiancati dal Dirigente della Banca Carige tempo per tempo preposto ai Controlli Interni e conferendo mandato alla Direzione di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per il conseguente aggiornamento del Regolamento dell'Organismo.

In conformità a quanto precede l'Organismo di Vigilanza è attualmente composto da due esperti in materia di diritto civile e/o penale e/o in materia bancaria, finanziaria e assicurativa (Prof. Adalberto Alberici, che riveste il ruolo di Coordinatore e Avv. Massimo Leandro Boggio), nonché dal Dirigente della Carige preposto ai Controlli Interni.

Ai lavori dell'Organismo possono inoltre assistere, salvo diversa disposizione dell'Organismo medesimo, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i singoli Dirigenti la cui partecipazione si renda di volta in volta necessaria per chiarire meglio determinate materie. Ai lavori dell'Organismo assiste, inoltre, un esponente della Segreteria Generale, con funzioni di verbalizzazione.

Come previsto dall'inerente Regolamento, l'Organismo ha i seguenti principali compiti:

- vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e ne cura l'aggiornamento, la revisione e/o l'affinamento, effettuando opportuna segnalazione al Consiglio di Amministrazione;
- definisce le iniziative più idonee a diffondere tra il personale ed i consulenti della Banca la conoscenza dei Modelli di organizzazione e gestione;
- assicura la conoscenza ed il rispetto da parte del personale del Codice Etico aziendale, segnalando altresì al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere ad eventuali revisioni o affinamenti dello stesso;
- informa con tempestività i competenti Organi o Funzioni aziendali nonché, ove del caso, il Consiglio di Amministrazione delle violazioni del Codice Etico e/o dei Modelli di organizzazione e gestione emerse a seguito della sua attività di monitoraggio, ovvero a motivo delle segnalazioni pervenute;
- riferisce con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione circa i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata e gli eventuali interventi da attuare al fine di rendere compatibile la struttura aziendale con i dettami del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e

modificazioni.

Per l'esercizio dei compiti come sopra definiti, l'Organismo:

- si riunisce con periodicità regolare, almeno trimestrale, tale da assicurare un'efficace azione di monitoraggio, di controllo e di iniziativa;
- dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; per l'esercizio dei poteri di iniziativa, l'Organismo si avvale del Dirigente preposto ai Controlli Interni.

L'Organismo di Vigilanza nell'Esercizio ha tra l'altro vigilato sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza dei Modelli organizzativi nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei Modelli e sull'attuazione del piano di formazione del personale.

Per quanto riguarda, infine, l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito del Gruppo Banca Carige, si fa presente che - in attuazione delle direttive fornite in merito dalla Capogruppo - le Banche del Gruppo, le Compagnie assicurative controllate, la Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ed il Centro Fiduciario C.F. S.p.A. hanno provveduto ad approvare un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché all'istituzione di propri Organismi di Vigilanza, sulla base delle indicazioni di carattere generale approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni società e ferma restando la piena ed assoluta indipendenza operativa degli Organismi di Vigilanza.

Nelle sedute del 31/7/2013 e del 18/3/2014 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle Relazioni sull'attività svolta, rispettivamente, nel corso del primo e del secondo semestre 2013 dall'Organismo di Vigilanza della Banca Carige S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, approvate dall'Organismo in occasione delle sedute del 17/7/2013 e del 20/1/2014.

Inoltre, con riferimento alle indicazioni di carattere generale da adottarsi da parte delle Società del Gruppo in tema di D.Lgs. 231/2001, nella seduta dell'11/3/2013 il Consiglio ha preso atto delle Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2012 dagli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo. Analoga informativa sull'attività svolta nel corso del 2013 dagli Organismi di Vigilanza delle predette Società è stata fornita al Consiglio di Amministrazione della Carige nella seduta del 18/3/2014.

11.4. SOCIETA' DI REVISIONE

Ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, in data 29/4/2011 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di conferire

alla Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po 32, l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2012-2020.

L'incarico conferito scadrà con il rilascio della relazione sul bilancio al 31/12/2020.

11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

Con delibera dell'11/5/2009, su conforme parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 154-bis del TUF e dall'art. 31 dello Statuto sociale della Banca, ha nominato la Dott. Daria Bagnasco, in allora Direttore Centrale sovrintendente la Pianificazione e Bilancio di Gruppo ed attuale Vice Direttore Generale sovrintendente alla Vice Direzione Generale Governo e Controllo, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nella medesima seduta il Consiglio ha altresì verificato che la Dott. Bagnasco è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri dall'art. 26 del TUB e dall'art. 147-quinquies del TUF, nonché di adeguata esperienza in materia di amministrazione, contabilità e finanza, secondo quanto stabilito dal citato art. 31 dello Statuto.

Si riportano di seguito i nominativi dei soggetti responsabili delle ulteriori funzioni di controllo aziendale:

- Dott.ssa Sofia Maranini, Dirigente preposto ai Controlli Interni;
- Rag. Sara Calzavara, Dirigente preposto al Risk Management;
- Dott.ssa Laura Ottonello, Dirigente preposto alle funzioni di Conformità e Antiriciclaggio.

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza, la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità sono statutariamente riservate al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

In relazione a compiti, poteri e mezzi, il **Dirigente Preposto**:

- ha accesso libero ad ogni informazione ritenuta rilevante per l'assolvimento dei propri compiti, sia all'interno della Banca sia all'interno delle Società del Gruppo;
- ha facoltà di dialogare con ogni Organo amministrativo e di controllo;
- definisce le procedure aziendali, quando esse abbiano impatto sul bilancio, sul bilancio consolidato, sui documenti soggetti ad attestazione;

- partecipa al disegno dei sistemi informativi che impattino sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il Dirigente Preposto ha inoltre la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale, che abbia impatto sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, di proporre modifiche strutturali alle componenti del Sistema dei Controlli Interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, essere messo in condizione di adottare adeguate contromisure e di segnalare tempestivamente tale circostanza al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale e, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.

Tra i “mezzi” dei quali il Dirigente Preposto deve disporre nell'adempimento dei compiti attribuitigli, si indicano i seguenti:

- facoltà di dimensionare, nell'ambito della propria area di attività, un'adeguata struttura organizzativa per lo svolgimento dei compiti attribuiti (quantità e professionalità delle risorse), nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, utilizzando risorse disponibili internamente e, laddove necessario, ricorrendo a personale esterno, anche mediante attivazione di specifici contratti di outsourcing;
- facoltà di spesa (disponibilità di budget di cui deve rendicontare al Consiglio di Amministrazione);
- facoltà di utilizzare il supporto della funzione organizzazione per la mappatura dei processi di competenza e internal auditing nella fase di esecuzione di controlli specifici;
- possibilità di utilizzo, ai fini del controllo, dei sistemi informativi.

In relazione a compiti, poteri e mezzi del **Dirigente preposto ai Controlli Interni** si rinvia al Paragrafo 11.2.

In relazione a compiti, poteri e mezzi il **Dirigente preposto al Risk Management**:

- ha accesso libero ad ogni informazione ritenuta rilevante per l'assolvimento dei propri compiti, sia all'interno della società, sia all'interno delle società del Gruppo;
- ha facoltà di dialogare con i diversi livelli dell'organizzazione e con gli Organi e le funzioni di controllo (Comitato Controllo e Rischi, alle cui sedute il Dirigente preposto al Risk Management partecipa ad audiendum, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, Collegio Sindacale, Controlli Interni, Funzione di Compliance, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari);
- ha facoltà di partecipare alla definizione delle procedure aziendali quando esse abbiano impatto sui rischi che è chiamato a presidiare;
- partecipa al disegno dei sistemi informativi che abbiano impatto sui rischi sottoposti al suo

controllo.

Il Risk Management ha la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale che impatti sul perimetro dei rischi monitorati, di proporre modifiche strutturali alle componenti del sistema dei controlli interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, di segnalare tempestivamente tale circostanza, in ultima istanza, al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Tra i mezzi dei quali l'unità di Risk Management deve disporre nell'adempimento dei compiti attribuiti, si indicano i seguenti:

- struttura organizzativa adeguata, quindi correttamente dimensionata rispetto ai compiti da espletare (quantità e qualità delle risorse), mediante risorse disponibili internamente e, laddove necessario, mediante ricorso a personale esterno, anche con attivazione di specifici contratti di outsourcing;
- facoltà di utilizzare il supporto della funzione Organizzazione per l'implementazione di soluzioni organizzative ed informatiche a presidio dei diversi rischi e dell'Internal Auditing nella fase di esecuzione di controlli specifici;
- facoltà di utilizzo, ai fini del controllo, dei sistemi informativi.

In relazione a compiti, poteri e mezzi il **Responsabile della funzione Antiriciclaggio** ed il **Responsabile della funzione Compliance**:

- possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle adunanze in cui vengono specificatamente trattate tematiche connesse con l'antiriciclaggio, con la conformità alle norme, col rischio reputazionale ed eventuali sanzioni collegate al mancato rispetto delle norme;
- possono partecipare a Comitati interfunzionali;
- hanno facoltà di dialogare con i diversi livelli dell'organizzazione e con gli Organi di controllo (Comitato Controllo e Rischi, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, Collegio Sindacale).
- possono supportare i soggetti incaricati nella definizione delle procedure aziendali e nel disegno dei sistemi informativi, quando gli stessi abbiano impatto sulle normative in perimetro.

La Funzione Antiriciclaggio ha la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale che abbia impatto sulla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, di proporre modifiche strutturali alle componenti del Sistema dei Controlli Interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, di segnalare tempestivamente tale circostanza, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.

La Funzione di Conformità ha la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale che impatti sulla normativa rientrante nell'ambito di pertinenza, di proporre modifiche strutturali alle componenti del Sistema dei Controlli Interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, di segnalare tempestivamente tale circostanza, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.

Come sopra ricordato, è prevista l'adozione di misure (anche in tema di compiti, poteri e mezzi dei responsabili delle funzioni di controllo) per assicurare il pieno rispetto della nuova normativa di vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni, di sistema informativo e di continuità operativa entro il termine di adeguamento fissato all'1/7/2014 (salvo per quanto attiene le linee di riporto dei responsabili delle funzioni di controllo il cui adeguamento è previsto entro l'1/7/2015).


11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

In conformità a quanto previsto dal Principio 7.P.3 del Codice di Autodisciplina e in ottemperanza alla vigente normativa di Vigilanza, considerato che la circolazione di informazioni tra gli Organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, la Carige pone specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli Organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun Organo.

Al riguardo appositi regolamenti aziendali disciplinano l'individuazione dei soggetti tenuti ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi aziendali, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Banca riferiscano direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale.

I flussi attivati tra gli Organi e le funzioni di controllo sono riepilogate nella tabella seguente:

Organi sociali e sistema di controllo interno: flussi informativi



12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Regolamento aziendale in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati individua procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate Consob, nonché le procedure da applicarsi da parte delle Banche del Gruppo dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, ai sensi della Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati.

Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Carige, previo parere favorevole espresso dal Comitato Controllo e Rischi nella composizione dei soli membri indipendenti, aggiornato da ultimo nella seduta del 22/7/2013, ha sostituito il previgente Regolamento in tema di operazioni con parti correlate, già adottato ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob.

La nuova disciplina aziendale, pur individuando procedure deliberative uniformi per entrambe le normative, mantiene distinti i due perimetri soggettivi rilevanti rispettivamente ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob (perimetro delle "parti correlate", definito in base ai

rapporti intercorrenti tra queste e la Capogruppo quotata) e della Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati (perimetro dei "soggetti collegati", definito in base ai rapporti intercorrenti tra questi e le Banche del Gruppo).

Inoltre, Banca Carige applica la disciplina su attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ad un ambito di soggetti più ampio rispetto a quello indicato dalla Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati, tenuto conto dell'attuale assetto proprietario della Capogruppo, al fine di assoggettare alle procedure riservate alle operazioni di questo tipo anche i rapporti che intercorrono tra il Gruppo stesso e gli azionisti più significativi della Capogruppo e contenere entro i limiti prudenziali stabiliti dalla Banca d'Italia anche le attività di rischio svolte dal Gruppo con tali soggetti.

In tale prospettiva, sono assoggettati al Regolamento aziendale i rapporti con gli azionisti di Banca Carige (e relativi soggetti controllanti, controllati e sottoposti a comune controllo) che alternativamente:

- detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale ordinario;
- hanno il diritto, sulla base di un patto parasociale che aggrega una partecipazione superiore alla predetta soglia, di indicare individualmente candidati in una lista per il rinnovo dell'organo amministrativo, candidati che risultino effettivamente eletti.

Inoltre la Banca ha deliberato di non considerare ordinarie, nell'ambito dell'attività di erogazione del credito, le operazioni con soggetti collegati di importo superiore ai 5 milioni di Euro.

Le Banche controllate, nei confronti delle quali trova diretta applicazione la normativa di vigilanza bancaria, hanno provveduto a loro volta a recepire ed approvare il predetto Regolamento, per quanto di competenza, individuando così in modo puntuale le procedure deliberative applicabili alle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi forniti dalla Capogruppo e facendo riferimento al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito, come detto, relativamente all'intero Gruppo Banca Carige.

Ai sensi di quanto previsto dalla disciplina Consob e dalla normativa di Vigilanza, il Regolamento è stato pubblicato sul sito internet www.gruppocarige.it (sezione Governance - Documenti Societari).

Con riferimento ai meccanismi procedurali per la deliberazione delle operazioni, il Regolamento, conformemente alla citata normativa, prevede una procedura generale, meno complessa, per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati definite di minore rilevanza (ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza) ed una procedura speciale più rigorosa per

le operazioni di maggiore rilevanza.

Le operazioni di maggiore rilevanza sono state identificate nelle operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza previsti dal Regolamento Parti Correlate Consob e dalla Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, si è previsto che la competenza deliberativa sia riservata al Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui la deliberazione, ai sensi della normativa vigente o dello Statuto, sia riservata alla competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata. L'operazione è approvata previo motivato parere non vincolante, espresso dal Comitato Controllo e Rischi, nella composizione dei soli membri non correlati, in maggioranza indipendenti, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La procedura speciale per le operazioni di maggiore rilevanza prevede, ad integrazione di quanto previsto dalla procedura generale di cui sopra, che il parere espresso dal Comitato Controllo e Rischi, nella composizione dei soli membri indipendenti non correlati, abbia natura (parzialmente) vincolante. Infatti, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli Amministratori indipendenti non correlati, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, che delibera con il cosiddetto "whitewash" (ossia l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario).

Il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione, anche al fine di valutare la congruità delle condizioni pattuite, rispetto a quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate o soggetti non collegati.

Nel caso di operazioni di competenza assembleare, di maggiore o di minore rilevanza, le descritte procedure trovano applicazione al momento dell'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora, relativamente ad un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori indipendenti non correlati, l'Assemblea sarebbe chiamata a deliberare con applicazione del suddetto meccanismo di whitewash.

Il Regolamento consente inoltre al Consiglio di Amministrazione di approvare specifiche

delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate effettuate dalle società del Gruppo con la medesima parte correlata o il medesimo soggetto collegato: per l'approvazione delle delibere quadro trovano applicazione le procedure sopra indicate, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, da realizzare nel periodo di riferimento. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano invece le suddette procedure.

Con riguardo ai profili di trasparenza nei confronti del mercato, sono inoltre previsti obblighi informativi, differenziati in funzione della tipologia di operazione con parti correlate.

Alcune operazioni sono esentate in tutto o in parte dall'applicazione della disciplina, per espressa previsione normativa o sulla base di una scelta delle società. In particolare il Regolamento, accogliendo le facoltà consentite dalla normativa, riconduce tra i casi di esclusione, tra l'altro:

- i) le operazioni di importo esiguo, ossia operazioni il cui controvalore non ecceda il minore tra 1 milione di Euro e lo 0,05% del patrimonio di Vigilanza consolidato;
- ii) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (nell'ambito dell'attività di erogazione del credito, non si considerano ordinarie le operazioni con soggetti collegati di importo superiore ai 5 milioni di Euro);
- iii) le operazioni effettuate tra Società del Gruppo quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- iv) le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi, come definiti nel Regolamento.

Come già ricordato, le singole Banche appartenenti al Gruppo Banca Carige sono tenute ad applicare individualmente la disciplina in argomento per le operazioni con soggetti collegati, facendo riferimento al medesimo perimetro individuato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo bancario.

Pertanto, è stato previsto che le Banche controllate siano tenute ad osservare le procedure deliberative del Regolamento, con alcune semplificazioni, quando il proprio Consiglio di Amministrazione approva l'operazione o l'inerente proposta da sottoporre all'Assemblea, se

l'operazione è compiuta con soggetti collegati. Resta inoltre ferma la necessità di sottoporre la proposta al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per un parere di conformità (di regola preventivo) e ad informare quest'ultima anche ad avvenuto perfezionamento dell'operazione.

Negli altri casi, ossia per le operazioni con soggetti collegati compiute da una Società controllata non bancaria e per le operazioni con parti correlate compiute da una qualunque Società controllata (bancaria o non bancaria), continuano a trovare applicazione i presidi minimali previsti dal Regolamento.

In particolare, con riferimento alle operazioni riconducibili tra quelle di maggiore o di minore rilevanza, le operazioni poste in essere dalle Società controllate sono riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della Società interessata, salvi i casi in cui la deliberazione sia riservata alla competenza dell'Assemblea della Società controllata o debba da questa essere autorizzata. La Società controllata è inoltre tenuta a sottoporre la proposta al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per un parere di conformità (di regola preventivo) e ad informare quest'ultima anche ad avvenuto perfezionamento dell'operazione.

Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo esprima un parere, le disposizioni del Regolamento aziendale trovano applicazione, in quanto compatibili, come se l'operazione fosse deliberata dalla Capogruppo.

Restano comunque fermi gli obblighi previsti dal Cod. Civ. in materia di interessi degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2391 del Cod. Civ., con conseguente applicazione anche delle disposizioni previste dalla suddetta norma. Inoltre, per espressa previsione del Regolamento aziendale, anche i Sindaci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in una determinata operazione con parti correlate o soggetti collegati informano tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Si conferma che le soluzioni operative previste nelle citate procedure sono state correttamente applicate alle fattispecie concrete di volta in volta presentatesi.

Si fa inoltre presente che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi della Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati, il documento "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati", da ultimo aggiornato nella seduta del 22/7/2013, che individua:

1. in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
2. livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca o del Gruppo bancario;
3. processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
4. processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Inoltre, ai fini dell'individuazione e dell'adeguata gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a definire, ai sensi della normativa stabilita dall'art. 136 del TUB una specifica procedura per l'approvazione di operazioni che comportino obbligazioni di esponenti aziendali. In virtù delle modifiche apportate al predetto art. 136 del TUB dal D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo integrato dalla Legge di conversione 17/12/2012 n. 221, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 21/1/2013 la nuova versione del "Regolamento in tema di obbligazioni di esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige", che disciplina le procedure per la deliberazione delle pratiche concernenti un esponente aziendale (Amministratore, Sindaco o Direttore Generale) di una Banca del Gruppo Banca Carige, che configurino una obbligazione di qualsiasi natura dell'esponente medesimo nei confronti della Banca di appartenenza.

Anche in questo caso sono fatti salvi gli obblighi previsti dal Cod. Civ. in materia di interessi degli Amministratori stessi, ai sensi dell'art. 2391 del Cod. Civ., con conseguente applicazione anche delle disposizioni previste dalla suddetta norma.

13. NOMINA DEI SINDACI (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è disciplinata dall'art. 26 dello Statuto e, per

quanto ivi non previsto, dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti (ossia, attualmente, almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea). Le medesime liste devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, nei termini da queste stabilito (ossia, attualmente, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea).

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista per la rispettiva carica, sono tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Sono eletti terzo Sindaco effettivo e secondo Sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.

In occasione del prossimo rinnovo del Collegio Sindacale la Banca sarà soggetta alle previsioni di cui all'art. 148, comma 1-bis, del TUF, come inserito dalla Legge n. 120/2011, in materia di parità di accesso agli organi di controllo delle società quotate (equilibrio tra i generi).

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui occorra provvedere alla nomina di Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di Sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco effettivo designato dalla minoranza,

l'Assemblea provvede a sostituirlo, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

La Consob, con delibera n. 18452 del 30/1/2013 ha determinato all'1% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo per la Carige, ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti Consob, fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

Successivamente, con delibera n. 18775 del 29/1/2014 ha confermato la predetta quota per l'esercizio 2014.

14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 29/4/2011 mediante l'utilizzo del voto di lista.

I Sindaci sono stati nominati per la durata di tre esercizi, quindi con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2013, con precisazione che tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale sarà stato ricostituito ai sensi dell'art. 2400 del Cod. Civ.

A seguito dell'avvenuto decesso del Sindaco effettivo Dott. Antonio Semeria, in data 12/5/2011 è subentrato nella carica, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Sindaco supplente Dott. Domenico Sardano, con durata fino alla successiva Assemblea, ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile. L'Assemblea dei soci del 13/2/2012 ha provveduto alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale, nominando quale Sindaco effettivo il Dott. Domenico Sardano e quale Sindaco supplente il Dott. Pietro Segalerba.

Da ultimo, in data 30/9/2013, successivamente alla chiusura dell'Assemblea dei Soci che ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Andrea Traverso ed il Sindaco effettivo Dott. Massimo Scotton hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica: sono pertanto subentrati, rispettivamente quale Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo, i Sindaci supplenti Dott. Stefano Lunardi e Dott. Pietro Segalerba, con scadenza della carica alla prossima Assemblea.

La composizione e la struttura del Collegio Sindacale è riepilogata nella tabella 3, riportata in appendice.

Per quanto concerne le liste di provenienza dei componenti del Collegio Sindacale, si precisa quanto segue:

- 1) dalla lista presentata dal socio Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, titolare in allora del 44,054% del capitale sociale ordinario, lista votata dalla maggioranza assembleare (pari al 83,7815% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia quali Sindaci effettivi il Dott. Antonio Semeria ed il Dott. Massimo Scotton, e quale Sindaco supplente il Dott. Domenico Sardano;
- 2) dalla lista presentata da soci titolari complessivamente in allora del 4,328% del capitale sociale ordinario, ossia Coop Liguria S.c.r.l. di consumo, Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., Gefip Holding SA, Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A., Coopsette S.c.p.A., Sig. Cesare Ponti, Genuensis Immobiliare S.p.A., Genuensis di Revisione S.p.A., Immobiliare Ardo S.s. e G.F. Group S.p.A., lista votata dalla minoranza assembleare (pari al 15,5841% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia il Sindaco effettivo Dott. Andrea Traverso ed il Sindaco supplente Dott. Stefano Lunardi. Tali soci hanno dichiarato l'insussistenza di alcun rapporto di collegamento ex artt. 148 del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26/2/2009, con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa nella Carige.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto, il Dott. Andrea Traverso è stato altresì nominato Presidente del Collegio Sindacale, in quanto Sindaco effettivo eletto dalla lista votata dalla minoranza assembleare. Successivamente, in data 30/9/2013, a seguito delle dimissioni dallo stesso rassegnate, è subentrato nella carica il Dott. Stefano Lunardi, in quanto appartenente alla medesima lista, con durata fino alla prossima Assemblea.

Il Collegio Sindacale si riunisce con cadenza di norma settimanale, solitamente in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Nel corso dell'esercizio chiusosi al 31/12/2013 le riunioni sono state 87, con una durata media di circa 3 ore ed una frequenza di partecipazioni elevata.

Anche per l'esercizio in corso è previsto che il Collegio Sindacale si riunisca con cadenza di norma settimanale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo: alla data di approvazione della presente Relazione si sono già tenute 18 riunioni.

Ai sensi dell'art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob, si fa presente che copia dei *curricula* attestanti le caratteristiche personali e professionali dei Sindaci attualmente in carica sono disponibili sul sito internet www.gruppocarige.it, sezione Governance – Collegio Sindacale, aggiornati alla data di presentazione delle liste o, per il Dott. Domenico Sardano ed il Dott. Pietro Segalerba, alla data dell'Assemblea del 13/2/2012 che ha provveduto alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente in capo ai membri del Collegio Sindacale la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate nella seduta del 10/5/2011, ossia nella prima seduta utile successivamente alla loro nomina. Le risultanze di tale valutazione sono state rese note al mercato mediante la pubblicazione di apposito comunicato stampa, ai sensi dell'art. 144–novies, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob.

Tale verifica è stata rinnovata nella seduta del 20/2/2012 a seguito dell'integrazione del Collegio Sindacale deliberata dall'Assemblea dei soci del 13/2/2012.

La valutazione circa i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei propri membri, nonché dei limiti al cumulo degli incarichi, è stata effettuata dal Collegio Sindacale nella seduta del 3/5/2011, ossia nella prima occasione utile dopo la nomina. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina (Criterio applicativo 8.C.1), in data 14/2/2012, a seguito dell'integrazione del Collegio Sindacale deliberata dall'Assemblea dei soci del 13/2/2012, il Collegio Sindacale ha provveduto alla verifica, con esito positivo, del permanere dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza in capo ai propri membri, nonché del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, tenuto anche conto delle modifiche introdotte agli artt. 144-terdecies e 144-quaterdecies del Regolamento Emittenti Consob. Le predette valutazioni sono state effettuate anche in relazione ai criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori, per quanto applicabili. Nelle medesime sedute il Collegio Sindacale, anche ai sensi del paragrafo 2.2, linea applicativa d), e del paragrafo 3, linea applicativa a), delle Disposizioni di Vigilanza, recepiti nell'art. 6 del Regolamento del Collegio, ha inoltre verificato la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca, accertando altresì il rispetto della normativa in tema di limiti al cumulo degli incarichi per i componenti degli Organi di controllo. Tali valutazioni sono state confermate nelle sedute del 18/6/2012, 17/12/2012, 9/4/2013 e 11/11/2013, quest'ultima anche con riguardo alle variazioni intervenute nella composizione del Collegio Sindacale in data 30/9/2013.

In relazione a quanto sancito dal Codice di Autodisciplina (Criterio applicativo 8.C.3) e dalla vigente normativa regolamentare, il Regolamento aziendale in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati estende ai Sindaci le norme procedurali previste per gli Amministratori in merito alla ricorrenza di un interesse nella singola operazione con parte correlata o soggetti collegati.

Pertanto, i Sindaci che hanno un interesse - anche potenziale o indiretto - nell'operazione, informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Collegio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo.

Si ribadisce, inoltre, che le previsioni dell'art. 136 del TUB e del Regolamento in tema di obbligazioni degli esponenti aziendali si applicano anche a coloro che svolgono funzioni di controllo presso la Banca.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si coordina con il Comitato Controllo e Rischi e si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, ricevendo da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

In relazione a quanto sopra, nel corso della riunione del 5/3/2014, il Collegio Sindacale, sulla base degli approfondimenti e degli accertamenti effettuati e alla luce degli esiti del periodico scambio di informazioni con la Società di Revisione (anche nell'ambito di alcune riunioni del Comitato Controllo e Rischi della Banca), ha espresso conclusivo giudizio positivo in ordine all'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile della Banca e sull'affidabilità dello stesso in ordine alla corretta rappresentazione dei fatti di gestione, con riferimento all'esercizio 2013, nonché in ordine all'adeguatezza della struttura amministrativa della Banca ai fini del rispetto dei principi di corretta amministrazione ed all'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.

Inoltre, alla luce degli approfondimenti e degli accertamenti effettuati nel corso del 2013, nella seduta del 27/3/2014 ha formulato le proprie conclusive valutazioni in ordine all'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno della Banca ed all'attività svolta dai preposti ad esso, in coerenza con il giudizio espresso al riguardo dal Comitato Controllo e Rischi e dal Consiglio di Amministrazione nel corso delle sedute svoltesi rispettivamente in data 25/3/2014 e 27/3/2014, il tutto come meglio precisato al Paragrafo 4.3 al quale si rinvia.

Come detto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha cura che Amministratori e Sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Banca, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento: in relazione alle predette iniziative si rinvia a quanto specificato al Paragrafo 4.2.

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Da lungo tempo le relazioni con i soci e gli investitori istituzionali sono gestite da apposite strutture aziendali.

In particolare, la funzione di investor relations è attualmente sovrintesa dal Dirigente Dott. Pietro Ripa. Il recapito telefonico è: 010/5794373, mentre l'indirizzo e-mail da contattare è: investor.relations@carige.it.

Tale funzione implica la gestione dei rapporti con gli analisti esterni, eventualmente anche in collegamento con altre unità aziendali, con riferimento alla collaborazione sulle ricerche finanziarie sul Gruppo, alla predisposizione dei comunicati stampa in italiano e in inglese, all'aggiornamento della mailing list, nonché la gestione dei rapporti con le società di rating, l'organizzazione e la predisposizione del materiale a corredo delle presentazioni esterne dei risultati consuntivi e previsionali del Gruppo e dei comunicati stampa relativi ai risultati economici e finanziari, consuntivi e previsionali, del Gruppo. La documentazione di cui sopra è disponibile nell'apposita sezione Investor Relations del sito www.gruppocarige.it.

I rapporti con i soci sono inoltre agevolati dalla possibilità per questi ultimi di dialogare direttamente con la Banca attraverso la struttura Segreteria Generale, sotto la responsabilità del relativo Dirigente Rag. Edoardo Vinelli. I recapiti telefonici sono i seguenti: numero verde 800/335577 e 010/5792762 - 010/5794259, mentre l'indirizzo e-mail da contattare è: segreteria.generale@carige.it.

Infine si evidenzia che sul sito internet all'indirizzo www.gruppocarige.it è disponibile una apposita sezione dedicata alla Governance, che consente un immediato reperimento di tutte le informazioni in materia e la consultazione di tutti i documenti utili a descrivere il sistema di governance della Banca, nonché tutte le informazioni relative alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea e la documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno.

16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Assemblea - regolarmente convocata e costituita - rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre l'Assemblea straordinaria viene convocata ogniqualvolta sia necessario assumere una delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.


L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

In particolare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge, sul sito internet della Banca ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'art. 2367 del Cod. Civ. gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Inoltre i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini e con le modalità previste dall'art. 126-bis del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, predisponendo una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Ai sensi dell' art. 13 dello Statuto per la validità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie



che straordinarie e per la validità delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché quelle contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.

Ai sensi dell'art. 2369 del Cod. Civ., salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione (con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile).

Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 13 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come anche indicato nell'avviso di convocazione. In conformità alla disciplina della c.d. "record date", di cui al nuovo art. 83-sexies del TUF, è pertanto riconosciuta la legittimazione a partecipare all'Assemblea a chi risulti titolare delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea medesima in prima o unica convocazione, a prescindere dalle vicende traslative dello stesso titolo azionario successive a tale data.

Inoltre, in merito alle iniziative intraprese per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendono difficoltoso od oneroso l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, la Banca si avvale di alcune facoltà volte ad agevolare la partecipazione e il coinvolgimento dei propri shareholders, anche in conformità al Commento all'art. 9 del Codice, in particolare attraverso il sito internet www.gruppocarige.it, quale strumento di comunicazione e trasparenza nei confronti del pubblico.

A titolo esemplificativo, la Banca mette a disposizione sul proprio sito internet (art. 125-quater TUF):

- a) i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- b) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- c) informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

La rappresentanza in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, ed in particolare dall'articolo 135-novies del TUF, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente. Inoltre trova applicazione l'art. 135-decies del TUF, in caso di conferimento della delega ad un rappresentante in conflitto di interessi.

E' altresì data facoltà a ciascun rappresentante di consegnare o trasmettere una copia della delega, in luogo dell'originale, anche su supporto informatico, tramite l'apposita applicazione

disponibile sul sito internet, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante, come meglio indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione (art. 11, comma 3, dello Statuto).

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Inoltre, in conformità all'art. 135-undecies del TUF, la Banca designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci, senza spese a loro carico, possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante la sottoscrizione di apposito modulo disponibile sul sito internet.

Attraverso l'utilizzo di un ulteriore applicativo disponibile su sito internet, ai soci è altresì data facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, alle quali è data risposta al più tardi durante la stessa, il tutto ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

In conformità alla vigente normativa, al fine di assicurare un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché coloro ai quali spetta il diritto di voto possano assumere con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare, il Consiglio di Amministrazione provvede di norma a redigere e a mettere a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, una relazione su ciascuna delle materie poste all'ordine del giorno.

Inoltre, la Relazione sulla gestione fornisce annualmente all'Assemblea le informazioni sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui il Gruppo ha operato.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) con facoltà per gli aventi diritto di ottenerne copia, sul sito internet www.gruppocarige.it, sezione Governance - Assemblee, e con le altre modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il "Regolamento disciplinante le Assemblee della Banca Carige S.p.A.", da ultimo approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 31/1/2011 e disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.gruppocarige.it (sezione *Governance - Documenti Societari*), contiene norme di dettaglio a maggior chiarimento ed integrazione delle disposizioni dello Statuto sociale, per disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari.

Il Regolamento disciplina, inoltre, la fase di discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Al riguardo, dispone che tutti gli aventi diritto di voto, i loro rappresentanti e i delegati abbiano facoltà di prendere la parola soltanto sul punto dell'ordine del giorno in discussione per chiedere chiarimenti, esprimere opinioni, formulare osservazioni e proposte, previa richiesta scritta da presentarsi al Presidente durante la rispettiva trattazione e fino a che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento.

Come detto, gli aventi diritto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Il Presidente concede la parola ai richiedenti, di norma, in ordine di presentazione delle richieste di intervento. Coloro che hanno formulato per iscritto le loro considerazioni o domande potranno esporle anche verbalmente, su invito del Presidente.

Ciascun avente diritto può svolgere un solo intervento - chiaro, conciso e pertinente - su ogni punto all'ordine del giorno, salva la facoltà di effettuare una replica o di formulare una dichiarazione di voto di brevissima durata.

Per favorire la più ampia partecipazione, il periodo di tempo a disposizione per ogni intervento deve essere contenuto in un limite di durata non superiore a cinque minuti.

Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola, nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al precedente comma del presente articolo. Prima della prefissata scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'intervenuto a concludere.

Gli interventi svolti e le domande pervenute prima dell'Assemblea verranno verbalizzati sinteticamente. Gli intervenuti, a tal fine, potranno fornire al Presidente uno schema di testo scritto, che dovrà risultare conforme a quanto espresso verbalmente e verrà riassunto ai sensi di legge.

Il Presidente, o su suo invito altro Amministratore o Dirigente della Società, risponde a ciascun intervento dopo l'effettuazione dello stesso, oppure, se ritenuto più opportuno, dopo l'effettuazione di tutti gli interventi relativi al punto dell'ordine del giorno in discussione.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea da parte degli aventi diritto è data risposta al più

tardi durante la stessa, salvo che le informazioni richieste siano già state altrimenti rese disponibili ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e ferma restando la facoltà del Presidente di rispondere in via unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di tre minuti, ovvero di formulare una dichiarazione di voto di brevissima durata.

In occasione delle Assemblee del 29/4/2013 e 30/9/2013 era presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

Gli azionisti sono informati sulle modalità di esercizio delle funzioni del Comitato per la Remunerazione nell'ambito della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Nel corso dell'Esercizio non si sono verificate variazioni significative nella composizione della compagine sociale. L'incertezza e la volatilità dei mercati hanno caratterizzato gli andamenti dei corsi azionari per tutto il 2013.

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Le pratiche di governo societario effettivamente applicate dall'Emittente al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari sono illustrate, per connessione di argomento, nei paragrafi che precedono, cui in questa sede si rinvia.

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Gli eventuali cambiamenti nella struttura di corporate governance verificatisi a far data dalla chiusura dell'esercizio 2013 sono riportati, per connessione di argomento, nei paragrafi che precedono, cui in questa sede si rinvia.

Genova, 27 marzo 2014


p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Cesare Castelbarco Albani)

TABELLE

**TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI alla data del 31/12/2013**

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	<i>Numero azioni</i>	<i>% rispetto al capitale sociale</i>	<i>Quotato (mercato) / non quotato</i>	<i>Diritti e obblighi</i>
<i>Azioni ordinarie</i>	2.174.664.623	99,88%	Quotate (MTA)	Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
<i>Azioni con diritto di voto limitato</i>	-	-	-	-
<i>Azioni di risparmio (prive del diritto di voto)</i>	2.554.218	0,12%	Quotate (MTA)	Le azioni di risparmio attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio. Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, i detentori di tali azioni hanno la possibilità di convertire le medesime in azioni ordinarie di pari valore nominale in via continuativa, ossia previa richiesta alla Società da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese, fatto salvo il caso di sospensione del periodo di conversione previsto dal medesimo art. 35.


ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)				
	<i>Quotato (mercato) / non quotato</i>	<i>Numero strumenti in circolazione</i>	<i>Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio</i>	<i>Numero azioni al servizio della conversione/esercizio</i>
<i>Obbligazioni convertibili</i>	-	-	-	-
<i>Warrant</i>	-	-	-	-



PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
<i>Dichiarante</i>	<i>Azionista diretto</i>	<i>Quota % su capitale ordinario</i>	<i>Quota % su capitale votante</i>
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	46,634%	46,634%
BPCE SA	BPCE IOM SA	9,989%	9,989%

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione												Comitato Esecutivo		Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remun.		Comitato Nomine	
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) *	Esec.	Non esec.	Indip. da Statuto	Indip. da Codice	Indip. da TUF	(%) **	Numero altri incarichi ***	****	**	****	**	****	**	****	**
Presidente	Dott. Cesare Castelbarco Albani	27/4/2007 (Pres. dal 30/9/2013)	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M	✓					100%	2	P	100%					P	100%
Vice Pres.	Dott. Alessandro Repetto	27/4/2012 (Vice Pres. dal 30/9/2013)	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M	✓					100%	-	VP	100%						
Amm.re Delegato	Rag. Piero Luigi Montani	29/10/2013 (Amm. Del. dal 5/11/2013)	prossima Assemblea	-	✓				✓	100%	-	X	100%						
Amm.re	Dott. Jérôme Gaston Raymond Bonnet	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	89%	-								
Amm.re	Dott. Luca Bonsignore	31/3/2003	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓			✓	78%	2			X	86%	X	100%		
Amm.re	Rag. Remo Angelo Checconi	31/3/2003	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m	✓					100%	1	X	100%					X	100%
Amm.re	Dott.ssa Evelina Christillin	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M		✓	✓	✓	✓	67%	-					X	33%	X	50%
Amm.re	Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M		✓	✓	✓	✓	100%	1			X (‘P’ da 25/3/2014)	100%	P	100%		



Consiglio di Amministrazione												Comitato Esecutivo		Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remun.		Comitato Nomine	
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) *	Esec.	Non esec.	Indip. da Statuto	Indip. da Codice	Indip. da TUF	(%) **	Numero altri incarichi ***	****	**	****	**	****	**	****	**
Amm.re	Dott. Philippe Marie Michel Garsuault	17/10/2011	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	33%	1			X	0%	X	0%	X	0%
Amm.re	Dott. Guido Pescione	29/4/2009	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	100%	1								
Amm.re	Rag. Lorenzo Roffinella	3/12/2012	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	100%	1			P ('X' da 25/3/2014)	100%	X	100%		
Amm.re	Dott.ssa Elena Vasco	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M		✓	✓	✓	✓	89%	3							X	75%
Amm.re	Avv. Lucia Venuti	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	100%	1			X	100%				
Amm.re	Dott. Philippe Wattecamps	27/4/2012	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	78%	-								
Amm.re	Ing. Giuseppe Zampini	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M	✓				✓	89%	1	X	60%						
-----AMMINISTRATORI NOMINATI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO *****-----																			
Consiglio di Amministrazione												Comitato Esecutivo		Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remun.		Comitato Nomine	
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) *	Esec.	Non esec.	Indip. da Statuto	Indip. da Codice	Indip. da TUF	(%) **	Numero altri incarichi ***	****	**	****	**	****	**	****	**
Amm.re	Dott. Luigi Gastaldi	11/12/2006	29/10/2013	M	✓					100%	-	X	100%						
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%																			
N. riunioni svolte nel corso del presente mandato: (N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento:)										Consiglio di Amministrazione: 9 (27)		Comitato Esecutivo: 10 (44)		Comitato Controllo e Rischi: 7 (19)		Comitato Remun.: 3 (8)		Comitato Nomine: 4 (9)	

NOTE

* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato, con riferimento al presente mandato).

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al gruppo che fa capo o di cui è parte l'Emittente. Si allega alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere.

**** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del componente del C.d.A. al comitato (con una "P" se Presidente del comitato, "VP" se Vice Presidente).

***** Con riferimento al presente mandato.




TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio Sindacale							
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) *	Indip. da Codice	(%) **	Numero altri incarichi ***
Presidente	Dott. Stefano Lunardi	30/9/2013 (Sindaco supplente dal 29/4/2011)	prossima Assemblea	m	Sì	100% (25/25)	-
Sindaco effettivo	Dott. Domenico Sardano	12/5/2011 (Sindaco supplente dal 29/4/2011)	Assemblea approvaz. bilancio al 31/12/2013	M	Sì	95% (83/87)	-
Sindaco effettivo	Dott. Pietro Segalerba	30/9/2013 (Sindaco supplente dal 13/2/2012)	prossima Assemblea	-	Sì	92% (23/25)	-
-----SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----							
Presidente	Dott. Andrea Traverso	29/4/2011	30/9/2013	m	Sì	98% (61/62)	-
Sindaco effettivo	Dott. Massimo Scotton	29/4/2011	30/9/2013	M	Sì	97% (60/62)	-
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%							
N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: 87							

NOTE

* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato, con riferimento al presente mandato).

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF al 31/12/2013. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

ALLEGATI

**Allegato 1: Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo
interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria**
(ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF)

Premessa

Il processo di definizione, valutazione e gestione dei rischi in relazione al processo di informativa finanziaria rappresenta parte integrante del Sistema dei Controlli Interni.

Banca Carige ha provveduto a dotarsi di un "Modello di governo e controllo dei processi amministrativo contabili del Gruppo Banca Carige" (di seguito anche Modello), finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali rappresentati da:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria, anche consolidata;
- conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Il Modello di Banca Carige è stato disegnato sulla base di quello definito nel 1992 dal CoSO, "Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission" composto dalle più importanti associazioni professionali americane di contabilità e di audit, con la pubblicazione "CoSO's Internal Control Integrated framework" (di seguito CoSO Report), che rappresenta un modello di confronto riconosciuto e diffuso, utilizzato per definire le componenti e le dimensioni del sistema di controllo interno.

Sulla base delle previsioni del CoSO Report, il Modello si articola in cinque "fattori qualificanti" (ambiente di controllo, valutazione dei rischi, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio) che ne costituiscono la struttura portante e pervadono i diversi ambiti di operatività aziendale e i diversi livelli della struttura organizzativa, e si traducono in principi di Governo e controllo da applicare all'interno del Gruppo Banca Carige nella declinazione dei processi aziendali di governance, di business e di supporto.

**1. Le principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno
esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige ha definito e approvato, unitamente al "Modello di Governo e Controllo dei processi amministrativo contabili del Gruppo Banca Carige", anche il "Regolamento del Dirigente Presposto - Framework metodologico e strumentale", che definisce la metodologia di rilevazione, definizione e valutazione delle

procedure amministrativo contabili ex art. 154-bis del TUF e il “Regolamento del Dirigente Preposto - Framework organizzativo” nel quale sono descritti i poteri e mezzi attribuiti al Dirigente Preposto per poter adempiere ai compiti conferitigli, oltre che le relazioni organizzative che intercorrono tra il Dirigente Preposto e le altre funzioni aziendali.

1.1 Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Come stabilito nel Regolamento del Dirigente Preposto, l'operatività dello stesso si sviluppa secondo un ciclo di attività che descrive le singole fasi e la loro sequenza temporale al fine di pervenire ad un disegno completo dei processi amministrativo contabili e alla valutazione di adeguatezza e funzionalità dei relativi controlli. L'insieme delle attività operative è raggruppabile per sequenzialità, natura e finalità nelle seguenti fasi:

- valutazione dei controlli aziendali (Entity Level Control) a livello di Gruppo e monitoraggio dell'adeguatezza del Modello amministrativo contabile adottato;
- definizione del perimetro e programmazione dell'attività;
- formalizzazione delle procedure e aggiornamento delle procedure esistenti;
- valutazione dei rischi e del disegno dei controlli, nonché monitoraggio piano azioni correttive;
- test dei controlli;
- valutazione complessiva dei controlli di processo.

Sulla base del Modello di riferimento adottato è stata effettuata una prima analisi dei controlli a livello aziendale (Entity Level Control), ossia delle impostazioni organizzative minimali a presidio dei processi amministrativo contabili. Tale analisi - da cui è scaturito un piano di interventi per il superamento dei gap riscontrati, monitorato nel corso degli anni - viene aggiornata con periodicità annuale.

Il processo di definizione, valutazione e gestione dei rischi richiede una preventiva individuazione del perimetro delle attività aziendali e la relativa definizione dei processi.

La definizione del perimetro comporta l'identificazione del campo di indagine delle attività di verifica e controllo in relazione alla rilevanza delle società, delle voci di bilancio e dei conti ad essi collegati sia dal punto di vista quantitativo (rilevanza finanziaria) sia dal punto di vista qualitativo (rischiosità, complessità, specificità ecc.). All'interno del perimetro di indagine si procede ad identificare i processi aziendali associati ai conti contabili individuati (c.d. processi “sensibili”) che richiedono la formalizzazione delle relative procedure amministrativo contabili.

La formalizzazione delle procedure amministrativo contabili ha lo scopo di rilevare le attività, individuare le Unità Organizzative coinvolte e gli strumenti utilizzati, identificare e valutare i rischi potenziali e i relativi controlli posti a presidio. Le procedure per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario garantiscono la ragionevole certezza sull'attendibilità dell'informativa finanziaria e la capacità del processo di redazione del bilancio di produrre l'informativa contabile e finanziaria secondo i principi contabili di riferimento.

L'attività di identificazione dei rischi associati ai processi "sensibili" riguarda i rischi con impatto diretto e indiretto sul financial reporting; in particolare, considera i rischi collegati alle asserzioni di bilancio¹, che costituiscono i requisiti che ogni saldo contabile deve soddisfare affinché sia raggiunto l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

Tale approccio (risk-based) da un lato consente di focalizzare l'attività di controllo sui rischi a maggiore impatto, dall'altro permette la predisposizione delle procedure amministrativo contabili considerando in particolare i rischi che, se non adeguatamente gestiti, potrebbero determinare errori nell'informativa finanziaria, anche a seguito di errori non intenzionali o di frode.

La fase di valutazione dei rischi identificati avviene a livello inerente, prescindendo dall'esistenza, adeguatezza e funzionalità dei controlli disegnati, e ha la finalità di valutare, da una parte, il potenziale impatto quantitativo del verificarsi di azioni o eventi in grado di compromettere o consentire il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo sulla attendibilità del bilancio e di ogni altra informativa finanziaria e, dall'altra, la probabilità che un

¹ Le asserzioni, in linea con gli obiettivi del Modello, sono così definite:

- Esistenza: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che un evento o una transazione relativa alla società e riflessa in bilancio sia realmente avvenuta;
- Completezza: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che non vi siano significative attività/passività, transazioni od eventi che non siano registrati o elementi di cui tenere evidenza;
- Valutazione: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che ogni attività/passività e ricavo/spesa sia registrata per un appropriato valore correttamente determinato secondo quanto previsto dai principi contabili applicati;
- Presentazione: le rilevazioni contabili sono tali per cui ogni dato è classificato, descritto e ne è fornita informativa secondo le norme ed i principi contabili applicati;
- Diritti e Obbligazioni: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che la società abbia diritto e obbligo rispettivamente per le attività e passività iscritte in bilancio ad una certa data.

dato evento accada e di conseguenza che il suo effetto, definito sotto forma di impatto, si verifichi. La combinazione di questi elementi fornisce la valutazione del rischio potenziale, che conduce ad un giudizio sintetico sull'impatto che il rischio, se non adeguatamente presidiato, potrebbe avere nell'informativa finanziaria.

A fronte dei rischi individuati sono stati identificati i relativi presidi di controllo di linea atti a garantire la corretta processazione del "ciclo di vita del dato contabile" nonché una rappresentazione veritiera e corretta dell'informativa finanziaria. Le attività di controllo di linea identificate configurano l'insieme delle azioni da attivare per assicurare un razionale contenimento dei rischi aziendali identificati e garantire, conseguentemente, il perseguimento delle strategie e degli indirizzi definiti dal top management. Nell'ambito dei controlli sull'informativa finanziaria rilevano per la successiva attività di testing i controlli "chiave" (key control), ossia quei controlli la cui assenza comporta il rischio di un errore o frode rilevante sul bilancio o in generale sull'informativa finanziaria e che non ha possibilità di essere intercettato da altri controlli.

La rilevazione del controllo tiene conto di elementi caratterizzanti quali l'individuazione della funzione responsabile della sua effettuazione, la cadenza temporale con la quale lo stesso viene effettuato, la sua tipologia ("preventive" o "detective"), le modalità di esecuzione, gli strumenti per l'effettuazione e le modalità utilizzate al fine di tenere le evidenze del controllo effettuato.

I controlli sono periodicamente sottoposti a valutazione da parte del Dirigente Preposto in termini di "disegno" con lo scopo di verificare, attraverso l'analisi degli elementi di efficacia che caratterizzano la singola attività di controllo, se lo stesso sia stato costruito in modo da consentire il raggiungimento dell'obiettivo connesso all'asserzione di bilancio individuata e sia in grado di fornire adeguata garanzia di riduzione, ad un livello accettabile, del rischio di informativa finanziaria sotteso. La valutazione del disegno del controllo permette anche di assegnare una scala omogenea di priorità agli eventuali interventi definiti per il miglioramento del disegno. Infatti, nel caso si rilevino eventuali carenze nella valutazione del disegno dei controlli, sono configurati opportuni piani di intervento correttivi, in termini di priorità, tipologia, complessità, responsabilità e scadenza. Il processo di implementazione degli interventi correttivi suggeriti è monitorato nel continuo dal Dirigente Preposto, interfacciando le funzioni aziendali responsabili dell'implementazione medesima.

I controlli che hanno superato con successo la fase di valutazione del disegno sono sottoposti periodicamente a valutazione di operatività (o conformità) da parte del Dirigente Preposto, finalizzata a verificare che l'attività di controllo sia svolta in conformità con quanto previsto

dall'impianto documentale sviluppato nella fase di definizione delle procedure amministrativo contabili. La valutazione dell'operatività dei controlli viene effettuata ricorrendo a diverse tecniche, come la conduzione di interviste, l'ispezione della documentazione e della reportistica e la riesecuzione del controllo, al fine di ottenere successivi maggiori livelli di affidabilità, e conduce ad un giudizio sintetico più o meno alto a seconda delle anomalie eventualmente riscontrate che potrebbero inficiare (in modo più o meno rilevante) l'operatività del controllo.

La valutazione complessiva del controllo viene quindi effettuata sulla base della combinazione tra i risultati ottenuti dalle attività di valutazione del disegno e quelli ottenuti dalla valutazione dell'effettiva operatività dei controlli, ed esprime il livello di rischio residuo a cui è esposta la Banca.

Al fine di informare il vertice aziendale in merito all'adeguatezza nonché all'operatività dei controlli definiti in relazione al processo di informativa finanziaria, la Banca ha definito e sviluppato un sistema di reporting che, con riferimento ai diversi contenuti, specifica i destinatari, gli strumenti e le tempistiche dell'informativa. La Banca ha inoltre sviluppato un sistema di comunicazione interna che tiene conto degli obiettivi programmati e del modello delle responsabilità aziendali garantendo la corretta e tempestiva trasmissione dei dati e delle notizie ai diversi livelli della struttura organizzativa.

Con particolare riferimento al reporting direzionale, il Dirigente Preposto informa trimestralmente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il Collegio Sindacale, il Comitato per il Controllo Interno e l'Organismo di Vigilanza della Banca Carige S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in merito all'attività svolte ed ai principali risultati emersi, con particolare riferimento alle modifiche intervenute nelle procedure amministrativo contabili, alla valutazione del disegno dei controlli con evidenza delle principali criticità e dei piani di azione definiti, alla valutazione dell'effettiva applicazione dei controlli con evidenza delle eventuali anomalie emerse.

1.2 I Ruoli e le Funzioni coinvolte

La definizione di una sana e prudente organizzazione è prerequisite fondamentale per lo sviluppo di un adeguato ambiente di controllo e deve essere orientata alla prevenzione di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Elementi chiave dell'organizzazione devono necessariamente essere l'assegnazione dei ruoli e delle principali responsabilità, il sistema delle deleghe, il disegno dei processi aziendali.

Con particolare riferimento all'area amministrativo contabile, la Banca Carige ha disegnato i "macro-ruoli" del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria. A tal riguardo il

processo si compone delle fasi di:

- Presidio e Coordinamento, che attiene in particolare alle attività, svolte dal Consiglio di Amministrazione di Banca Carige con il supporto del Dirigente Preposto, di definizione/revisione del Modello, di direzione e coordinamento contabile delle Società del Gruppo, di identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi di informativa finanziaria, di definizione dei piani di adeguamento delle procedure amministrativo contabili, di predisposizione della relazione di attestazione prevista dalla legge;
- Sviluppo dell'Organizzazione, che attiene alle attività, svolte dall'Organizzazione, di disegno e adeguamento delle procedure interne e dei controlli di linea necessari per il presidio dei rischi;
- Controlli, che attiene all'esecuzione dei controlli di linea da parte delle diverse Unità Organizzative aziendali, alla valutazione dei controlli aziendali (Entity Level Control) del Modello e al monitoraggio complessivo del processo di produzione dell'informativa finanziaria, da parte della Revisione interna, nonché al testing dei controlli operativi di processo, da parte del Dirigente Preposto.

Con particolare riferimento ai controlli di linea, nell'ambito del Gruppo, molteplici funzioni aziendali concorrono all'alimentazione e al controllo delle informazioni che, successivamente, vengono raccolte ed elaborate al fine della predisposizione e diffusione dei documenti contabili ovvero dell'informativa di carattere economico-finanziario. Ognuna di tali funzioni è responsabile di assicurare che tali informazioni siano corrette e rispondenti alle effettive transazioni realizzate.

Allegato 2: incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai Consiglieri della Carige in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al Gruppo (con riferimento al presente mandato)

Si riportano di seguito gli incarichi ricoperti dai Consiglieri della Carige in società quotate (indicate con un asterisco: *), bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al Gruppo, come valutati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/10/2013 per i Consiglieri in allora in carica (tale valutazione è stata effettuata per il Rag. Piero Luigi Montani nella seduta dell'11/11/2013).

- Dott. Cesare CASTELBARCO ALBANI, Presidente:
 - Amministratore Unico della Castelfin S.r.l.
 - Consigliere della Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l.
- Dott. Luca BONSIGNORE, Consigliere:
 - Amministratore Delegato di Gefip Holding SA
 - Vice Presidente della I.L.I. Autostrade S.p.A.
- Rag. Remo Angelo CHECCONI, Consigliere:
 - Presidente Onorario e Consigliere di Amministrazione di Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo a r.l.
- Prof. Avv. Lorenzo CUOCOLO, Consigliere:
 - Consigliere della Stazioni Marittime S.p.A.
- Dott. Philippe Marie Michel GARSUAULT, Consigliere:
 - Direttore Generale di BPCE International et Outre-Mer S.A. (BPCE IOM S.A.)²
- Dott. Guido PESCIONE, Consigliere:
 - Direttore Generale della Sede secondaria italiana di Natixis S.A.
- Rag. Lorenzo ROFFINELLA, Consigliere:

² Alla carica di Direttore Generale di BPCE International et Outre-Mer (BPCE IOM) sono associate altre cariche che il Dott. Garsuault ricopre in società riconducibili al medesimo Gruppo.

- Consigliere di Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo a r.l.

- Dott. Elena VASCO, Consigliere:
 - Consigliere della Brevetti Van Berkel S.p.A.
 - Consigliere della Isagro S.p.A.
 - Consigliere della Orizzonte SGR S.p.A.

- Avv. Lucia VENUTI, Consigliere:
 - Direttore Generale di AMIA S.p.A.

- Ing. Giuseppe ZAMPINI, Consigliere:
 - Amministratore Delegato di Ansaldo Energia S.p.A.